

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



Ordinanza concernente l'entrata in vigore parziale della legge sulla sicurezza delle informazioni

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 92 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020¹ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn),

ordina:

Articolo unico

Le seguenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2024:

- a. articoli 1–20 capoversi 1 e 2, articoli 21–44, 45 capoversi 2–6, articoli 46–86, 88–92, allegato 1 numeri 1–4, 11–16² e allegato 2 LSIn;
- b. modifica del 17 giugno 2022³ dell'articolo 29 capoverso 4 lettera e^{bis} LSIn;
- c. modifiche del 17 giugno 2022⁴ dell'articolo 45 capoversi 1, 3^{bis}, 6 lettera d LSIn e dell'articolo 2b lettera h della legge federale del 3 ottobre 2008⁵ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS;
- d. modifica dell'articolo 45 capoverso 6 lettera a LSIn secondo l'allegato 2 numero 4 LSIn⁶;
- e. modifica del 18 dicembre 2020⁷ degli articoli 3 e 45 capoverso 4 lettera a LSIn secondo l'allegato n. 40.

¹ RS **128**; disposizioni già entrate in vigore: RU **2022** 232, 503 e 750

² La modifica dell'articolo 59 della legge del 17 giugno 2016² sul casellario giudiziale è priva di oggetto (cfr. RU **2022** 503)

³ FF **2022** 1562

⁴ RU **2023** 117; in deroga al DCF del 3 marzo 2023

⁵ RS **510.91**

⁶ In deroga al DCF del 19 ottobre 2022 (cfr. RU **2022** 600)

⁷ RU **2021** 758

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr



Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni in seno all'Amministrazione federale e all'esercito (Ordinanza sulla sicurezza delle informazioni, OSIn)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 2 capoversi 3 e 4, 12 capoverso 3, 83 capoverso 3, 84 capoverso 1, 85 capoversi 1 e 2 e 86 capoverso 4 della legge sulla sicurezza delle informazioni del 18 dicembre 2020¹ (LSIn),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto (art. 1 LSIn)

La presente ordinanza disciplina i compiti, le responsabilità e le competenze nonché le procedure per garantire la sicurezza delle informazioni in seno all'Amministrazione federale e all'esercito.

Art. 2 Campo d'applicazione (art. 2-3 LSIn)

¹ La presente ordinanza si applica:

- a. al Consiglio federale;
- b. ai dipartimenti;
- c. alla Cancelleria federale (CaF), alle segreterie generali, ai gruppi e agli uffici federali;
- d. all'esercito.

² Per le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata di cui all'articolo 2 capoverso 3 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e le organizzazioni di cui all'articolo 2

¹ RS 128

² RS 172.010

capoverso 4 LOGA si applicano le disposizioni seguenti della LSIn e della presente ordinanza:

- a. se trattano informazioni classificate della Confederazione: gli articoli 5–6, 9–10, 12–15, 20–23 e 27–73 LSIn nonché gli articoli 16, 21, 24, 26 e 32, 34–35 della presente ordinanza;
- b. se accedono a mezzi informatici dei fornitori interni di prestazioni TIC secondo l'articolo 9 dell'ordinanza del 25 novembre 2020³ sulla trasformazione digitale e l'informatica (OTDI) oppure fanno gestire i loro mezzi informatici da questi fornitori di prestazioni: gli articoli 5–6, 9–10, 16–73 LSIn nonché gli articoli 10–12, 27 e 29–35 della presente ordinanza.

³ Nel loro ambito di competenza la CaF e i dipartimenti possono assoggettare a tutta la LSIn le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata che svolgono continuamente attività sensibili sotto il profilo della sicurezza.

⁴ Fatto salvo l'articolo 3 capoverso 2 LSIn, per i Cantoni si applicano le seguenti disposizioni della presente ordinanza:

- a. in caso di trattamento di informazioni classificate della Confederazione: le disposizioni della Sezione 4;
- b. in caso di accesso a mezzi informatici della Confederazione: gli articoli 28–30 e 34.

⁵ L'Aggruppamento Difesa si fa carico per l'esercizio dei compiti, delle competenze e delle responsabilità che la presente ordinanza attribuisce alle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c.

Sezione 2: Principi

Art. 3 Obiettivi in materia di sicurezza

(art. 7 cpv. 2 lett. a LSIn)

¹ Le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 provvedono congiuntamente a una protezione delle loro informazioni e dei loro mezzi informatici basata sui rischi nonché a una resilienza adeguata riguardo ai rischi in materia di sicurezza delle informazioni.

² Mediante la collaborazione e lo scambio di informazioni con altre autorità federali, i Cantoni, i Comuni, l'economia, la società, la scienza e i partner internazionali contribuiscono a migliorare la sicurezza delle informazioni in Svizzera.

³ Si impegnano a favore di un'armonizzazione delle prescrizioni e dei livelli di sicurezza a livello nazionale e internazionale allo scopo di permettere l'interazione tra autorità federali e altre autorità della Confederazione nonché i Cantoni, i Comuni e i partner internazionali.

³ RS 172.010.58

Art. 4 Responsabilità

¹ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c sono responsabili della protezione delle informazioni di cui effettuano o commissionano il trattamento nonché della sicurezza dei mezzi informatici che gestiscono direttamente o che fanno gestire da terzi.

² Nel loro settore di competenza le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c si occupano di tutti i compiti che la presente ordinanza o il rimanente diritto federale non attribuiscono a un'altra organizzazione o a un altro servizio.

³ I collaboratori dell'Amministrazione federale nonché i militari che trattano informazioni o utilizzano mezzi informatici della Confederazione sono responsabili del loro trattamento e del loro utilizzo conforme alle prescrizioni.

⁴ I superiori di tutti i livelli sono responsabili della formazione adeguata ai compiti dei loro collaboratori o dei militari loro subordinati nel settore della sicurezza delle informazioni e sono tenuti a verificare che questi rispettino le prescrizioni.

Sezione 3: Gestione della sicurezza delle informazioni

Art. 5 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (art. 7 cpv. 1 LSIn)

¹ Ogni unità amministrativa di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c elabora un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI).

² Le unità amministrative definiscono gli obiettivi per il loro SGSI, verificano annualmente se gli obiettivi vengono raggiunti e rilevano gli indicatori necessari a tale scopo.

³ Fanno in modo che il loro SGSI venga verificato almeno ogni tre anni da un servizio indipendente o dal loro dipartimento e si occupano del miglioramento costante del sistema.

⁴ Si occupano del coordinamento del loro SGSI con la gestione ordinaria dei rischi, la gestione della continuità aziendale e la gestione delle crisi.

Art. 6 Cura delle basi legali e degli obblighi contrattuali (art. 7 cpv. 1 LSIn)

Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c, i dipartimenti e il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni tengono un registro ciascuno delle basi legali e degli obblighi contrattuali relativi alla sicurezza delle informazioni determinanti nel loro settore di competenza e lo tengono aggiornato.

Art. 7 Inventariazione degli oggetti da proteggere (art. 7 cpv. 1 LSIn)

¹ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c compilano un inventario dei loro oggetti da proteggere e lo tengono aggiornato.

² Sono considerati oggetti da proteggere:

- a. singole o più collezioni analoghe o correlate di informazioni che vengono trattate per il disbrigo di un processo operativo della Confederazione;
- b. singoli o più mezzi informatici analoghi o correlati secondo l'articolo 5 lettera a LSI.

³ Nell'inventario occorre riportare:

- a. la necessità di protezione degli oggetti da proteggere;
- b. le responsabilità per gli oggetti da proteggere;
- c. la partecipazione di terzi;
- d. il risultato della valutazione dei rischi;
- e. l'attuazione delle misure di sicurezza e l'assunzione dei rischi che non possono essere sufficientemente ridotti (rischi residui);
- f. i controlli e gli audit periodici;
- g. eventualmente: l'utilizzo condiviso degli oggetti da proteggere.

Art. 8 Gestione dei rischi

(art. 7 cpv. 2 lett. b e 8 LSI)

¹ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c valutano costantemente i rischi per i loro oggetti da proteggere e svolgono in particolare i seguenti compiti:

- a. analizzare periodicamente minacce e vulnerabilità e valutare le loro ripercussioni sugli oggetti da proteggere;
- b. attuare le misure necessarie e controllare l'efficacia;
- c. controllare il rispetto delle direttive;
- d. comprovare l'accettazione dei rischi residui.

² Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni, l'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS), le unità amministrative che forniscono prestazioni e gli organi di sicurezza della Confederazione informano le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c e i dipartimenti in merito alle minacce e alle vulnerabilità attuali nonché in merito ai rischi che li riguardano. In caso di necessità raccomandano misure volte a ridurre i rischi.

³ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c redigono un rapporto sui loro rischi relativi alla sicurezza delle informazioni nel quadro del processo ordinario di gestione dei rischi secondo le direttive dell'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 9 Autorizzazione ed elenco delle deroghe

(art. 7 cpv. 1 LSIⁿ)

¹ Se un'unità amministrativa per un oggetto da proteggere non è in grado di adempiere a una direttiva per essa vincolante prevista da un'istruzione generale e astratta secondo l'articolo 85 LSIⁿ essa necessita di un'autorizzazione eccezionale dell'organo che ha emanato le istruzioni.

² Se una deroga che rientra nell'ambito di competenza del servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni riguarda anche direttive della CaF sulla trasformazione digitale e la governance delle TIC, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni sente in via preliminare il delegato TDT di cui all'articolo 4 capoverso 1 OTDI⁴.

³ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c, i dipartimenti e il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni tengono ciascuno un registro delle autorizzazioni eccezionali valide.

Art. 10 Collaborazione con terzi

(art. 9 LSIⁿ)

¹ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c valutano i rischi per i loro oggetti da proteggere che derivano dalla collaborazione con terzi e la loro dipendenza da terzi.

² I servizi d'acquisto di cui agli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 24 ottobre 2012⁵ concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub) partecipano alla valutazione e mettono a disposizione le informazioni necessarie.

³ Previa consultazione dell'UFCS e della Conferenza degli acquisti della Confederazione di cui all'articolo 24 OOAPub, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni raccomanda quali disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni devono essere contemplate nei contratti di acquisto e per prestazioni di servizio della Confederazione.

Art. 11 Formazione e sensibilizzazione

(art. 7 cpv. 1 e 20 cpv. 1 lett. c LSIⁿ)

¹ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c formano i loro collaboratori quando assumono la loro funzione e poi periodicamente in maniera tale che siano in grado di far fronte alla loro responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni. Tengono un registro in merito alle formazioni e alla relativa partecipazione.

² I contenuti delle formazioni riguardano in particolare:

- a. l'identificazione corretta della necessità di protezione delle informazioni;
- b. la gestione sicura di informazioni e mezzi informatici;

⁴ RS 172.010.58

⁵ RS 172.056.15

- c. la reazione corretta in caso di sospetto di un incidente legato alla sicurezza;
- d. la conoscenza dell'organizzazione di sicurezza nonché delle persone di contatto in caso di domande relative alla sicurezza delle informazioni;
- e. i compiti di controllo dei superiori;
- f. l'attuazione della sicurezza delle informazioni nei progetti e nell'attività operativa.

³ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c, i dipartimenti e il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni provvedono a sensibilizzare periodicamente i collaboratori di tutti i livelli in merito ai rischi legati alla sicurezza delle informazioni.

⁴ Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni realizza ausili per le attività di formazione e di sensibilizzazione.

Art. 12 Gestione degli incidenti

(art. 7 cpv. 1 e 10 cpv. 1 LSI)

¹ D'intesa con i loro fornitori di prestazioni, le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c stabiliscono come notificare e gestire o trattare gli incidenti legati alla sicurezza e le lacune in materia di sicurezza. Stabiliscono chi può disporre misure immediate.

² Se un fornitore di prestazioni individua incidenti legati alla sicurezza o lacune in materia di sicurezza che riguardano una delle unità amministrative che beneficiano delle loro prestazioni, li notifica senza indugio e fornisce sostegno per quanto riguarda la loro gestione o il loro trattamento.

³ Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni e l'UFCS possono fornire sostegno alle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c e ai dipartimenti nella gestione di incidenti legati alla sicurezza e di lacune in materia di sicurezza.

⁴ Quando si tratta di gestire incidenti legati alla sicurezza le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c verificano se occorre effettuare una notifica all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza secondo la legislazione sulla protezione dei dati.

⁵ Informano senza indugio il loro dipartimento e il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni in merito all'incidente legato alla sicurezza o alla lacuna in materia di sicurezza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. potrebbe essere compromesso il funzionamento dell'Amministrazione federale;
- b. è interessato un mezzo informatico del livello di sicurezza «protezione elevata» o «protezione molto elevata»;
- c. potrebbero essere interessati diversi dipartimenti;

- d. potrebbe essere minacciata la protezione di informazioni classificate di uno Stato o di un'organizzazione internazionale con il quale o la quale il Consiglio federale ha concluso un trattato internazionale secondo l'articolo 87 LSIn;
- e. l'incidente legato alla sicurezza o la lacuna in materia di sicurezza potrebbe avere un'importanza politica elevata;
- f. l'incidente legato alla sicurezza o la lacuna in materia di sicurezza richiede misure che vanno oltre la procedura stabilita secondo il capoverso 1.

⁶ Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni valuta il rischio e la necessità di sostegno insieme all'unità amministrativa interessata.

⁷ Nei casi di cui al capoverso 5, d'intesa con l'unità amministrativa interessata e il dipartimento interessato, può assumere la direzione della gestione di un incidente legato alla sicurezza o di una lacuna in materia di sicurezza oppure, con il loro consenso, può trasferirla all'UFCS. In tale contesto hanno i compiti e le competenze seguenti:

- a. possono obbligare le unità amministrative, i fornitori di prestazioni e i terzi interessati a comunicare loro tutte le informazioni necessarie;
- b. possono disporre misure immediate;
- c. possono impiegare specialisti esterni a scopo di sostegno;
- d. informano la direzione delle unità amministrative e dei dipartimenti interessati in merito all'andamento.

⁸ Se dopo un incidente legato alla sicurezza o una lacuna in materia di sicurezza la sicurezza delle informazioni è stata ripristinata e se i lavori successivi necessari nonché il loro finanziamento sono definiti, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni o l'UFCS ritrasferisce la direzione per l'ulteriore trattamento all'unità amministrativa interessata.

Art. 13 Pianificazione dei controlli e degli audit

(art. 7 cpv. 1, 81 cpv. 2 lett. c e 83 cpv. 1 lett. c LSIn)

¹ All'interno di un piano annuale dei controlli e degli audit ciascuno, le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c e i dipartimenti stabiliscono le modalità con cui verificare in base ai rischi il rispetto delle prescrizioni secondo la presente ordinanza e l'efficacia delle misure volte a garantire la sicurezza delle informazioni nel loro settore di competenza nonché presso terzi incaricati.

² Gli audit presso terzi che dispongono di una dichiarazione di sicurezza aziendale di cui all'articolo 61 LSIn devono essere coordinati con il servizio specializzato competente per l'esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende.

³ Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni rileva il fabbisogno di controlli e di audit per garantire la sicurezza delle informazioni di tutta l'Amministrazione federale e dell'esercito.

⁴ D'intesa con la CaF o con il dipartimento competente può svolgere audit o delegare lo svolgimento al Controllo federale delle finanze.

Art. 14 **Rapporti**

(art. 7 cpv. 1, 81 cpv. 2 lett. c e 83 cpv. 1 lett. h LSIIn)

¹ Ogni anno la CaF, i dipartimenti, l'UFCS e i fornitori interni di prestazioni TIC secondo l'articolo 9 OTDI⁶ redigono un rapporto destinato al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni in merito allo stato della sicurezza delle informazioni nel loro settore di competenza. Rilevano le informazioni necessarie a tale scopo presso le unità amministrative e i loro fornitori di prestazioni.

² Ogni anno il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni redige un rapporto destinato al Consiglio federale in merito allo stato della sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.

³ Coordina i rapporti con le autorità assoggettate di cui all'articolo 2 capoverso 1 LSIIn.

Art. 15 **Direttive concernenti la gestione della sicurezza delle informazioni**

(art. 85 LSIIn)

Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte valide per tutte le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 3 concernenti i requisiti minimi per la gestione della sicurezza delle informazioni secondo gli articoli 5–14.

Sezione 4: Informazioni classificate

Art. 16 **Principi**

(art. 11 e 14 LSIIn)

¹ La comunicazione e il conferimento dell'accesso a informazioni classificate nonché la produzione di supporti di dati classificati devono essere limitati al minimo indispensabile.

² Se informazioni vengono raccolte in una collezione la classificazione deve essere sottoposta a una nuova valutazione.

Art. 17 **Servizi incaricati della classificazione**

(art. 12 LSIIn)

¹ All'interno di un catalogo di classificazione ciascuno, le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c e i dipartimenti stabiliscono in che modo classificare le informazioni che vengono trattate di frequente nel rispettivo settore di competenza e quanto tempo debba durare la classificazione.

² Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni verifica i cataloghi di classificazione e in caso di necessità formula una raccomandazione.

⁶ RS 172.010.58

³ Previa consultazione della Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni, all'interno di istruzioni generali e astratte valide per tutte le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 stabilisce in che modo le informazioni che vengono trattate di frequente a livello interdipartimentale debbano essere classificate e quanto tempo debba durare la classificazione.

⁴ Le persone e i servizi seguenti sono competenti per la classificazione e la declassificazione di informazioni che non sono indicate nei cataloghi di classificazione:

- a. i collaboratori della Confederazione nonché i militari;
- b. i mandanti se informazioni della Confederazione vengono trattate da terzi.

⁵ I collaboratori della Confederazione, i militari e i terzi hanno la responsabilità di apporre un contrassegno formale ai supporti di dati che producono o alle informazioni che comunicano a voce.

Art. 18 Livello di classificazione «ad uso interno»

(art. 13 cpv. 1 LSIn)

¹ Sono classificate «ad uso interno» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare gli interessi di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a–d LSIn come segue:

- a. un importante processo operativo del Consiglio federale o dell'Amministrazione federale o un importante processo di condotta dell'esercito è reso più difficoltoso;
- b. l'esecuzione di impieghi delle autorità di perseguimento penale, del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), dell'esercito o di altri organi di sicurezza della Confederazione è resa più difficoltosa;
- c. singole persone vengono ferite fisicamente;
- d. la sicurezza nucleare o la sicurezza di impianti nucleari o di materiale nucleare è minacciata indirettamente;
- e. la Svizzera subisce svantaggi a livello economico o di politica estera;
- f. le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni sono intralciate.

² Sono classificate «ad uso interno» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate consente di trarre conclusioni su informazioni classificate «confidenziale» o «segreto».

Art. 19 Livello di classificazione «confidenziale»

(art. 13 cpv. 2 LSIn)

Sono classificate «confidenziale» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare considerevolmente gli interessi di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a–d LSIn come segue:

- a. la capacità decisionale o la capacità d'azione del Consiglio federale, del Parlamento, di diverse unità amministrative o di diversi corpi di truppa dell'esercito è resa più difficoltosa per più giorni;

- b. l'esecuzione conforme agli obiettivi di operazioni delle autorità di perseguimento penale, del SIC, dell'esercito o di altri organi di sicurezza della Confederazione è minacciata;
- c. i mezzi e i metodi operativi dei servizi informazioni e delle autorità di perseguimento penale della Confederazione nonché l'identità delle fonti e delle persone esposte sono resi noti;
- d. la sicurezza della popolazione è minacciata per più giorni oppure singole persone o gruppi di persone muoiono;
- e. la sicurezza nucleare o la sicurezza di impianti nucleari o di materiale nucleare è minacciata;
- f. l'approvvigionamento economico del Paese o l'esercizio delle infrastrutture critiche sono resi più difficoltosi;
- g. la Svizzera subisce svantaggi considerevoli a livello economico o di politica estera o le relazioni diplomatiche con uno Stato o un'organizzazione internazionale vengono interrotte;
- h. la posizione negoziale della Svizzera in importanti affari di politica estera è temporaneamente indebolita considerevolmente.

Art. 20 Livello di classificazione «segreto»

(art. 13 cpv. 3 LSIn)

Sono classificate «segreto» le informazioni la cui conoscenza da parte di persone non autorizzate può pregiudicare gravemente gli interessi di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a–d LSIn come segue:

- a. il Consiglio federale, il Parlamento, diverse unità amministrative o diversi corpi di truppa dell'esercito per giorni sono incapaci di decidere o di agire oppure la loro capacità decisionale o la loro capacità d'azione è resa più difficoltosa per settimane;
- b. l'esecuzione di operazioni importanti a livello strategico delle autorità di perseguimento penale, del SIC, dell'esercito o di altri organi di sicurezza della Confederazione è minacciata oppure resa più difficoltosa in misura particolarmente elevata per giorni;
- c. le fonti strategiche, l'identità di persone particolarmente esposte oppure i mezzi e i metodi strategici dei servizi informazioni e delle autorità di perseguimento penale della Confederazione sono resi noti;
- d. la sicurezza della popolazione è esposta a una minaccia particolarmente grave per settimane oppure un numero elevato di persone muore;
- e. la sicurezza nucleare o la sicurezza di impianti nucleari o di materiale nucleare è minacciata in misura particolarmente elevata;
- f. l'approvvigionamento economico del Paese o l'esercizio delle infrastrutture critiche non funzionano per giorni;

- g. la Svizzera soffre per settimane di conseguenze particolarmente gravi a livello di politica estera o a livello economico come misure d'embargo o sanzioni;
- h. la posizione negoziale della Svizzera in affari strategici di politica estera è indebolita per anni.

Art. 21 Direttive concernenti il trattamento

(art. 6 cpv. 2, 84 cpv. 1 e 85 LSIn)

¹ Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte valide per tutte le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 concernenti il trattamento di informazioni classificate e i requisiti minimi organizzativi, tecnici, edili e riguardanti il personale per la loro protezione. In tale contesto tiene conto degli standard internazionali in materia.

² Consulta in via preliminare i seguenti servizi:

- a. l'UFCS;
- b. il servizio crittografico dell'esercito;
- c. i servizi competenti per l'acquisto di beni nell'ambito della crittologia secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera d OOAPub⁷;
- d. i servizi competenti per la sicurezza degli oggetti dell'Amministrazione federale e dell'esercito.

³ La CaF disciplina il trattamento di affari del Consiglio federale classificati.

⁴ Il trattamento di informazioni classificate provenienti dall'estero avviene secondo le prescrizioni che corrispondono al livello di classificazione estero. Sono fatte salve prescrizioni divergenti di un trattato internazionale secondo l'articolo 87 LSIn.

Art. 22 Misure di sicurezza specifiche all'impiego

(art. 6 cpv. 2 e 85 LSIn)

¹ Se le informazioni classificate vengono trattate nel quadro di un impiego o di un'operazione e sono accessibili soltanto a una cerchia di utenti chiusa e determinabile in maniera inequivocabile, le seguenti persone possono decidere prescrizioni per operazioni o impieghi specifici dopo aver consultato il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni:

- a. il direttore dell'Ufficio federale di polizia;
- b. il direttore del SIC;
- c. il capo dell'esercito;
- d. il capo del Comando Operazioni;
- e. il direttore dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

⁷ RS 172.056.15

² Le persone di cui al capoverso 1 fanno in modo che sui supporti di informazioni sia possibile individuare in modo inequivocabile che si applicano le prescrizioni relative al trattamento semplificato.

³ Al di fuori della cerchia di utenti nonché per la conservazione in vista dell'archiviazione si applicano le direttive concernenti il trattamento secondo l'articolo 21.

Art. 23 Certificazione in materia di sicurezza di mezzi informatici
(art. 83 cpv. 1 lett. e LSIIn)

¹ I mezzi informatici sono soggetti a certificazione in materia di sicurezza prima di essere messi in servizio se ciò è necessario per la collaborazione a livello nazionale o internazionale.

² La certificazione in materia di sicurezza è effettuata dal servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni dopo aver consultato il servizio crittografico dell'esercito nonché i servizi competenti per l'acquisto di beni nell'ambito della crittologia di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera d OOAPub⁸.

³ Dimostra che i mezzi informatici soddisfano i requisiti minimi per il relativo livello di classificazione e che i rischi residui sono sostenibili secondo lo stato della tecnica.

⁴ In caso di cambiamenti sostanziali riguardo ai rischi o di cambiamenti sostanziali del mezzo informatico la certificazione viene ripetuta.

⁵ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) definisce la procedura della certificazione in materia di sicurezza e tiene conto degli standard internazionali in materia.

Art. 24 Protezione in caso di pericolo per le informazioni classificate
(art. 10 cpv. 1 e 11 cpv. 1 LSIIn)

¹ Chiunque constata che le informazioni classificate sono esposte a pericolo, sono andate perse o sono state usate in modo abusivo oppure che le informazioni sono state manifestamente classificate in modo errato o che, per errore, non sono state classificate, è tenuto ad adottare le necessarie misure di protezione.

² Avvisa senza indugio il servizio incaricato della classificazione e gli organi di sicurezza competenti.

Art. 25 Verifica della necessità di protezione e cerchia delle persone autorizzate
(art. 11 cpv. 2 LSIIn)

I servizi incaricati della classificazione verificano la necessità di protezione delle loro informazioni classificate e la cerchia delle persone autorizzate almeno ogni cinque anni nonché sempre nei casi in cui le informazioni vengono offerte all'Archivio federale per l'archiviazione.

⁸ RS 172.056.15

Art. 26 Archiviazione

(art. 12 cpv. 3 LSIn)

¹ L'archiviazione di informazioni classificate è retta dalle prescrizioni della legislazione in materia di archiviazione.

² L'Archivio federale fa in modo che sia garantita la sicurezza delle informazioni secondo la presente ordinanza.

³ Dopo la scadenza del termine di protezione la classificazione degli archivi viene meno. Proroghe dei termini di protezione si fondano sull'articolo 14 dell'ordinanza sull'archiviazione dell'8 settembre 1999⁹.

Sezione 5: Sicurezza nell'impiego di mezzi informatici

Art. 27 Procedura di sicurezza

(art. 16 LSIn)

¹ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c devono essere in grado di comprovare la necessità di protezione dei loro oggetti da proteggere e la rilevanza di questi ultimi per la gestione della continuità aziendale.

² Attuano le direttive minime del relativo livello di sicurezza e verificano se sono necessarie misure di sicurezza supplementari.

³ Specificano i rischi residui.

⁴ I responsabili della sicurezza delle informazioni (art. 36) decidono se i rischi residui vengono sostenuti. Possono delegare questa decisione ad altri membri della direzione.

⁵ La procedura di sicurezza viene ripetuta in caso di cambiamenti sostanziali della minaccia, della tecnologia, dei compiti o della situazione organizzativa.

⁶ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c verificano ogni anno se vi è stato un cambiamento sostanziale.

⁷ Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte applicabili a tutte le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 concernenti la procedura di sicurezza secondo l'articolo 16 LSIn.

Art. 28 Assegnazione ai livelli di sicurezza «protezione elevata» e «protezione molto elevata»

(art. 17 LSIn)

¹ Il livello di sicurezza «protezione elevata» viene assegnato a un mezzo informatico se una violazione della sicurezza delle informazioni può comportare un pregiudizio considerevole secondo l'articolo 19 o un danno tra 50 e 500 milioni di franchi.

⁹ RS 152.11

² Il livello di sicurezza «protezione molto elevata» viene assegnato a un mezzo informatico se una violazione della sicurezza delle informazioni può comportare un pregiudizio secondo l'articolo 20 o un danno di oltre 500 milioni di franchi.

Art. 29 Misure di sicurezza
(art. 6 cpv. 3, 18 e 85 LSIIn)

¹ Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte concernenti i requisiti minimi per i relativi livelli di sicurezza secondo l'articolo 17 LSIIn applicabili a tutte le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoversi 1–3.

² Tiene conto dei requisiti per la sicurezza dei dati personali secondo la legislazione sulla protezione dei dati nonché di altre informazioni che la Confederazione è tenuta a proteggere in virtù di un obbligo legale o contrattuale.

³ Per i mezzi informatici seguenti, l'efficacia delle misure di sicurezza deve essere verificata prima della messa in servizio, in caso di cambiamenti sostanziali dei rischi durante l'esercizio, però almeno ogni cinque anni:

- a. mezzi informatici assegnati al livello di sicurezza «protezione elevata» che vengono impiegati per adempiere compiti che riguardano più autorità o dipartimenti;
- b. mezzi informatici assegnati al livello di sicurezza «protezione molto elevata».

⁴ La CaF e i dipartimenti inseriscono i loro mezzi informatici assegnati al livello di sicurezza «protezione molto elevata» nella loro gestione della continuità.

Art. 30 Sicurezza durante l'esercizio
(art. 19 LSIIn)

¹ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c assicurano che le responsabilità per la sicurezza delle informazioni a livello operativo siano definite negli accordi di progetto e di prestazione stipulati con i fornitori interni di prestazioni.

² I fornitori interni di prestazioni mettono a disposizione delle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c, dei dipartimenti e del servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni le informazioni di cui necessitano per garantire la sicurezza delle informazioni.

³ Garantiscono di disporre delle capacità necessarie in termini finanziari e di personale per l'individuazione tempestiva, l'analisi tecnica e la gestione di incidenti legati alla sicurezza e di lacune in materia di sicurezza che riguardano loro o, nel quadro degli accordi di cui al capoverso 1, i loro beneficiari di prestazioni.

⁴ Vigilano sull'utilizzo della loro infrastruttura informatica e la monitorano regolarmente alla ricerca di minacce e vulnerabilità tecniche. Possono incaricare terzi del monitoraggio.

⁵ Il trattamento di dati personali nel quadro della vigilanza e del monitoraggio secondo il capoverso 4 si fonda sull'ordinanza del 22 febbraio 2012¹⁰ sul trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione.

Sezione 6: Misure relative alle persone e protezione fisica

Art. 31 Verifica dell'identità di persone e macchine
(art. 20 e 85 LSIIn)

¹ Dopo aver consultato il delegato TDT, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni può emanare istruzioni generali e astratte applicabili a tutte le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 concernenti i requisiti tecnici minimi per la verifica basata sui rischi dell'identità di persone e macchine che necessitano di avere accesso a informazioni, mezzi informatici, locali e altre infrastrutture della Confederazione.

² Il trattamento di dati personali in sede di verifica dell'identità in sistemi di gestione delle identità secondo l'articolo 24 LSIIn si fonda sulle disposizioni dell'ordinanza del 19 ottobre 2016¹¹ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione.

Art. 32 Sicurezza delle persone
(art. 6 cpv. 2 e 3, 8 nonché 20 cpv. 1 lett. a e c LSIIn)

¹ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c assicurano che i collaboratori soggetti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'ordinanza del ...¹² sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) vengano sensibilizzati ogni anno in merito all'attività determinante sensibile sotto il profilo della sicurezza e ai relativi rischi.

² Questi collaboratori sono tenuti a comunicare al loro datore di lavoro le circostanze nel loro contesto privato e professionale che possono compromettere l'esercizio conforme alle prescrizioni dell'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza.

Art. 33 Sospetto di reato
(art. 7 cpv. 2 lett. c LSIIn)

¹ Se in presenza di una violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza delle informazioni al contempo è ipotizzabile un reato, la CaF e i dipartimenti inoltrano gli atti con i verbali d'interrogatorio al Ministero pubblico della Confederazione o all'uditore in capo dell'Esercito svizzero.

¹⁰ RS 172.010.442

¹¹ RS 172.010.59

¹² RS 128.xxx

² Mettono in sicurezza gli oggetti idonei a fungere da mezzi di prova in un procedimento.

Art. 34 Misure di protezione fisica

(art. 22 e 85 LSIn)

¹ Previa consultazione dei servizi dell'Amministrazione federale e dell'esercito competenti per la sicurezza degli oggetti, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni può emanare istruzioni generali e astratte applicabili a tutte le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 concernenti i requisiti minimi per la protezione fisica di informazioni e mezzi informatici.

² In tale contesto tiene conto:

- a. dell'intero ciclo di vita delle informazioni e dei mezzi informatici;
- b. dei requisiti specifici per il posto di lavoro;
- c. delle strategie direttrici e degli schemi direttori dell'Amministrazione federale e dell'esercito.

Art. 35 Zone di sicurezza

(art. 23 e 85 LSIn)

¹ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c possono istituire le seguenti zone di sicurezza:

- a. zona di sicurezza 1: i locali e i settori in cui sono trattate frequentemente informazioni classificate «confidenziale» o sono impiegati mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione elevata»;
- b. zona di sicurezza 2: i locali e i settori in cui sono trattate frequentemente informazioni classificate «segreto» o sono impiegati mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione molto elevata».

² Questi locali e settori sono considerati come zona di sicurezza soltanto se il servizio competente per la sicurezza degli oggetti dell'Amministrazione federale o dell'esercito prima della messa in servizio e successivamente almeno ogni cinque anni conferma che i requisiti di sicurezza sono soddisfatti.

³ Dopo aver consultato i servizi competenti per la sicurezza degli oggetti dell'Amministrazione federale e dell'esercito, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni emana istruzioni generali e astratte applicabili a tutte le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 concernenti i requisiti di sicurezza per le zone di sicurezza e la loro istituzione.

⁴ Nei dintorni di zone di sicurezza le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c possono adottare misure per individuare attività di spionaggio elettromagnetico e per proteggersi da esse.

Sezione 7: Organizzazione di sicurezza

Art. 36 Responsabili della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c

(art. 7 cpv. 1 LSIn)

¹ Il cancelliere della Confederazione, i segretari generali nonché i direttori delle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c sono responsabili della sicurezza delle informazioni nel loro settore di competenza.

² Possono delegare la responsabilità della sicurezza delle informazioni a un membro della direzione a condizione che questo disponga dei poteri necessari per predisporre, controllare e correggere misure.

³ I responsabili della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c svolgono in particolare i seguenti compiti:

- a. garantiscono lo sviluppo, l'esercizio, la verifica e il miglioramento continuo del SGSI nel loro settore di competenza ed emanano le direttive necessarie a tale scopo;
- b. adottano tutte le decisioni che influiscono in misura determinante sulla sicurezza delle informazioni nel loro settore di competenza, in particolare per quanto concerne l'organizzazione, i processi, l'accettazione dei rischi e gli obiettivi di sicurezza;
- c. decidono in merito alle misure necessarie, in particolare allo svolgimento di misure di formazione e di sensibilizzazione;
- d. approvano il piano annuale di controllo e di audit e mettono a disposizione le risorse necessarie a tale scopo.

⁴ Il cancelliere della Confederazione, i segretari generali nonché i direttori delle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c danno incarico ai loro incaricati della sicurezza delle informazioni secondo l'articolo 37 e provvedono affinché:

- a. dispongano di competenze e di risorse adeguate; e
- b. non vengano loro assegnati compiti che possono comportare un conflitto d'interessi con i compiti secondo l'articolo 37.

Art. 37 Incaricati della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c

(art. 7 cpv. 1 LSIn)

¹ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c designano uno o diversi incaricati della sicurezza delle informazioni nonché il o i sostituti.

² Gli incaricati della sicurezza delle informazioni hanno in particolare i compiti e le competenze seguenti:

- a. su incarico del responsabile della sicurezza delle informazioni gestiscono il SGSI dell'unità amministrativa;

- b. elaborano le necessarie basi decisionali all'attenzione dei responsabili della sicurezza delle informazioni e li incaricano di decidere le misure;
- c. fungono da organo centrale di contatto dell'unità amministrativa per questioni relative alla sicurezza delle informazioni e forniscono consulenza e sostegno alle persone e ai servizi competenti nell'adempimento dei loro compiti e doveri nel settore della sicurezza delle informazioni;
- d. provvedono all'attuazione delle direttive in materia di sicurezza delle informazioni e all'applicazione della procedura di sicurezza di cui all'articolo 27;
- e. vigilano sul registro delle basi legali, sull'inventario degli oggetti da proteggere e sul registro delle autorizzazioni eccezionali;
- f. vigilano sulla pianificazione della formazione e della sensibilizzazione secondo l'articolo 11 e incaricano il responsabile della sicurezza delle informazioni di svolgere misure supplementari di formazione e di sensibilizzazione;
- g. fanno domanda per avviare la procedura di sicurezza relativa alle aziende di cui all'articolo 4 OPSAz¹³;
- h. coordinano la gestione di incidenti legati alla sicurezza e di lacune in materia di sicurezza nell'unità amministrativa nonché presso terzi incaricati;
- i. redigono il piano annuale di controllo e di audit e lo presentano al responsabile della sicurezza delle informazioni per l'approvazione;
- j. verificano periodicamente che i supporti di informazioni classificati «segreto» nel loro ambito di competenza siano disponibili e al sicuro;
- k. su incarico del responsabile della sicurezza delle informazioni possono controllare o far controllare la gestione delle informazioni in postazioni di lavoro aperte, condivise o non chiudibili a chiave e nei mezzi informatici dell'unità amministrativa;
- l. informano il responsabile della sicurezza delle informazioni su base semestrale in merito allo stato della sicurezza delle informazioni.

Art. 38 Sicurezza delle informazioni nei servizi standard

(art. 7 cpv. 1 LSIⁿ)

¹ Il delegato TDT è competente per la garanzia della sicurezza delle informazioni nei servizi standard secondo l'articolo 17 capoverso 1 lettera e OTDI¹⁴.

² Designa un incaricato della sicurezza delle informazioni o diversi incaricati della sicurezza delle informazioni per i servizi standard e il o i sostituti.

³ Gli incaricati della sicurezza delle informazioni si occupano dei compiti di cui all'articolo 37 capoverso 2 per i servizi standard e informano l'Amministrazione federale e l'esercito in merito ai rischi in materia di sicurezza delle informazioni.

¹³ RS 128.xxx

¹⁴ RS 172.010.58

Art. 39 Responsabilità in materia di sicurezza delle informazioni dei dipartimenti

(art. 7 cpv. 1 e 81 LSIn)

¹ I dipartimenti sono responsabili della gestione e della vigilanza sulla sicurezza delle informazioni nel loro settore di competenza.

² In tale contesto si occupano in particolare dei compiti seguenti:

- a. determinano la politica in materia di sicurezza delle informazioni e l'organizzazione in materia di sicurezza del dipartimento, compresa la direzione specialistica degli incaricati della sicurezza delle informazioni di cui all'articolo 37;
- b. emanano le istruzioni necessarie e vigilano sull'attuazione;
- c. vigilano sul SGSI delle unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c e rilevano gli indicatori necessari a tale scopo;
- d. stabiliscono ogni anno gli obiettivi in materia di sicurezza per le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c e verificano se sono stati raggiunti;
- e. approvano il piano annuale di controllo e di audit del dipartimento e mettono a disposizione le risorse necessarie;
- f. incaricano i loro incaricati della sicurezza delle informazioni secondo l'articolo 40 e provvedono affinché:
 1. dispongano di competenze e di risorse adeguate,
 2. non vengano loro assegnati compiti che possono comportare un conflitto d'interessi con i loro compiti di cui all'articolo 40.

³ Possono stabilire requisiti di sicurezza per il loro settore di competenza che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dal servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

⁴ Se il capo del dipartimento non decide diversamente, è il segretario generale su suo incarico a essere responsabile della sicurezza delle informazioni nel dipartimento.

Art. 40 Incaricati della sicurezza delle informazioni dei dipartimenti

(art. 7 cpv. 1 e 81 LSIn)

In aggiunta ai compiti di cui all'articolo 81 capoverso 2 LSIn, gli incaricati della sicurezza delle informazioni dei dipartimenti hanno i seguenti compiti:

- a. provvedono al coordinamento interdipartimentale della sicurezza delle informazioni;
- b. elaborano le necessarie basi decisionali all'attenzione dei responsabili della sicurezza delle informazioni e li incaricano di decidere le misure;
- c. coordinano la gestione di incidenti legati alla sicurezza e di lacune in materia di sicurezza che riguardano più unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c;

- d. redigono il piano annuale di controllo e di audit del dipartimento e lo presentano al responsabile della sicurezza delle informazioni per l'approvazione;
- e. rappresentano il dipartimento in organi specialistici;
- f. vengono consultati in sede di nomina degli incaricati della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative secondo l'articolo 37;
- g. controllano periodicamente e in caso di cambiamento o di uscita di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione se i supporti di dati classificati «segreto» sono disponibili e completi;
- h. informano ogni anno il responsabile della sicurezza delle informazioni del dipartimento in merito allo stato della sicurezza delle informazioni nel dipartimento.

Art. 41 Incaricato della sicurezza delle informazioni del Consiglio federale
(art. 81 cpv. 1 lett. a LSIIn)

Il DDPS nomina l'incaricato della sicurezza delle informazioni del Consiglio federale nonché il suo sostituto.

Art. 42 Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni
(art. 7 cpv. 1 e 83 LSIIn)

¹ Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni ha i compiti e le competenze seguenti per l'Amministrazione federale e per l'esercito:

- a. elabora strategie relative a temi rilevanti sotto il profilo della sicurezza;
- b. può richiedere informazioni riguardo a progetti rilevanti sotto il profilo della sicurezza, prendere posizione al riguardo e richiedere modifiche;
- c. partecipa alla formazione dell'organizzazione di sicurezza;
- d. mette a disposizione modelli e strumenti ausiliari;
- e. assiste gli incaricati della sicurezza delle informazioni per quanto riguarda il controllo dei supporti di informazioni classificati «segreto»;
- f. è responsabile di soluzioni di sicurezza certificate che vengono impiegate per l'intera Amministrazione federale e l'esercito.

² Per adempiere questi compiti nonché i compiti di cui all'articolo 83 capoverso 1 LSIIn consulta la Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni.

³ Nel contesto internazionale rappresenta la Svizzera in veste di autorità di sicurezza nazionale e svolge i seguenti compiti:

- a. elabora i trattati internazionali di cui all'articolo 87 LSIIn e vigila sulla loro attuazione;
- b. assicura che gli incidenti legati alla sicurezza che riguardano informazioni classificate di Stati partner vengano chiariti in maniera adeguata;

- c. esegue i controlli previsti dai trattati internazionali o li commissiona;
- d. rappresenta la Svizzera in organi specializzati internazionali;
- e. autorizza l'accoglienza di persone dall'estero che si recano in Svizzera per progetti classificati nonché l'invio di persone che si recano all'estero per progetti classificati;
- f. rilascia le attestazioni di sicurezza secondo l'articolo 30 OCSP¹⁵.

⁴ Fa parte della Segreteria di Stato della politica di sicurezza in seno al DDPS.

Art. 43 Compiti e competenze dell'UFCS

(art. 7 cpv. 1 e 84 cpv. 1 LSIn)

¹ L'UFCS ha i compiti e le competenze seguenti:

- a. fornisce consulenza all'Amministrazione federale e all'esercito nonché agli organi di sicurezza di cui agli articoli 81–83 LSIn riguardo a tutte le questioni legate alla sicurezza tecnica delle informazioni;
- b. fa parte della Conferenza degli incaricati della sicurezza delle informazioni di cui all'articolo 82 LSIn;
- c. per valutare e migliorare lo stato della sicurezza tecnica delle informazioni della Confederazione d'intesa con i relativi responsabili della sicurezza delle informazioni e i fornitori di prestazioni può cercare minacce tecniche o vulnerabilità nell'infrastruttura informatica dell'Amministrazione federale e dell'esercito o in Internet; può incaricare altri servizi dell'Amministrazione federale o dell'esercito nonché terzi di tale attività.

² Coordina le sue attività con il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

Sezione 8: Costi e valutazione

Art. 44 Costi

¹ I costi per la sicurezza delle informazioni sostenuti a livello decentralizzato fanno parte dei costi dei progetti e di quelli di esercizio.

² Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c assicurano che questi costi vengano considerati e riportati in sede di pianificazione in maniera adeguata.

³ Per il rilascio e il recapito delle attestazioni di sicurezza secondo l'articolo 30 OCSP¹⁶ a persone che non svolgono un'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni riscuote un emolumento pari a 100 franchi.

¹⁵ RS ...

¹⁶ RS 128.xxx

Art. 45 Valutazione
(art. 88 LSIIn)

Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza e successivamente ogni dieci anni il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni richiede al Controllo federale delle finanze una valutazione della legislazione in materia di sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione.

Sezione 9: Trattamento di informazioni e di dati personali

Art. 46 In generale

¹ Le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 nonché gli organi di sicurezza della Confederazione possono trattare le informazioni opportune per garantire la sicurezza delle informazioni, compresi i dati personali.

² Possono scambiare tra loro informazioni, compresi dati personali, di cui al capoverso 1 nonché con organizzazioni nazionali, internazionali ed estere di diritto pubblico e privato se

- a. ciò è appropriato per garantire la sicurezza delle informazioni;
- b. non vengono violati gli obblighi del segreto legali o contrattuali;
- c. vengono rispettate le direttive della legislazione federale sulla protezione dei dati; e
- d. queste organizzazioni svolgono compiti legali nell'ambito della sicurezza delle informazioni che corrispondono a quelli dell'autorità o dell'organizzazione che comunica i dati.

³ Se è necessario per la gestione di un incidente legato alla sicurezza o di una lacuna in materia di sicurezza possono trattare o scambiare tra loro anche dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 5 lettera c della legge del 25 settembre 2020¹⁷ sulla protezione dei dati di persone che vi hanno partecipato o che vi erano o vi potrebbero essere coinvolte.

⁴ Se nel caso di un incidente legato alla sicurezza in seno alla Confederazione o presso terzi che collaborano con la Confederazione vengono sottratte e pubblicate in Internet informazioni, possono scaricare e analizzare le informazioni per valutare il grado di coinvolgimento della Confederazione e adottare le misure di protezione necessarie. Non possono trattare dati che non sono rilevanti ai fini della valutazione.

⁵ Possono applicare queste misure già in presenza di un sospetto concreto.

Art. 47 Applicazione SGSI

¹ Per la gestione della sicurezza delle informazioni le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 possono utilizzare un sistema d'informazione (applicazione SGSI).

¹⁷ RS 235.1

² Nell'applicazione SGSI possono trattare tutte le informazioni relative alla gestione della sicurezza delle informazioni secondo la presente ordinanza nonché i dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 46 capoverso 3.

³ Possono collegare le loro applicazioni SGSI e scambiare tra loro informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza delle informazioni tramite interfacce automatizzate.

Art. 48 Servizi di modulistica elettronica

¹ Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni può gestire servizi di modulistica elettronica e collegarli con la sua applicazione SGSI per i seguenti scopi:

- a. per la gestione dei viaggi secondo l'articolo 42 capoverso 3 lettera e;
- b. per il rilascio e il recapito delle attestazioni di sicurezza nel contesto internazionale secondo l'articolo 30 OCSP¹⁸;
- c. per il rilascio e il recapito delle attestazioni internazionali di sicurezza aziendale secondo l'articolo 66 LSIn.

² Con i servizi di modulistica di cui al capoverso 1 possono essere trattati dati personali secondo l'allegato 1. Questi dati possono essere conservati al massimo per dieci anni.

³ Le organizzazioni di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 possono gestire servizi di modulistica elettronica per notificare incidenti legati alla sicurezza e lacune in materia di sicurezza e collegarli con la loro applicazione SGSI.

⁴ Con i servizi di modulistica di cui al capoverso 3 possono trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 46 capoverso 3 se sono necessari per gestire incidenti legati alla sicurezza e lacune in materia di sicurezza. Immediatamente dopo la loro comunicazione tramite il servizio di modulistica devono essere cancellati. Possono essere salvati temporaneamente per al massimo 24 ore prima dell'invio della notifica.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 49 Disposizioni esecutive particolari

Il DDPS può dichiarare vincolanti per i Cantoni determinate versioni provviste di data delle istruzioni generali e astratte secondo l'articolo 17 capoverso 3, 21 capoverso 3, 29 capoverso 1 e 34 capoverso 1.

Art. 50 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 2.

¹⁸ RS 128.xxx

Art. 51 Disposizioni transitorie

¹ Le direttive relative alla sicurezza informatica emanate dal Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) e le deroghe da esso autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono applicabili per tre anni al massimo dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni o il NCSC decidono in merito a modifiche delle direttive e delle eccezioni autorizzate che sono state emanate dal NCSC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

³ Le direttive relative alla protezione delle informazioni emanate dalla Conferenza dei segretari generali o dall'organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono applicabili per due anni al massimo dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁴ Le unità amministrative di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c devono realizzare il loro SGSI (art. 5) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁵ I cataloghi di classificazione (art. 17) devono essere realizzati entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

⁶ Fino al 30 giugno 2025 l'UFCS si occuperà dei compiti e delle competenze del servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni secondo gli articoli 9 capoversi 2 e 3, 11 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 6-8, 15, 27 capoverso 7, 29 capoverso 1 e 31 capoverso 1.

⁷ Le istruzioni emanate dall'UFCS in applicazione del capoverso 6 valgono al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 52 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Trattamento dei dati con i servizi di modulistica elettronica

Con i seguenti servizi di modulistica possono essere trattati i dati personali indicati in seguito:

1. Servizio di modulistica per lo scopo indicato nell'articolo 48 capoverso 1 lettera a

- a. Dati personali:
 1. cognome e nome*
 2. numero AVS
 3. appellativo, titolo e rango*
 4. data di nascita*
 5. luogo di origine e luogo di nascita*
 6. nazionalità*
 7. numero della carta d'identità e del passaporto nonché luogo di rilascio e validità*
- b. Indicazioni relative alla funzione professionale o militare della persona:
 1. funzione nell'organizzazione o nell'esercito*
 2. indirizzo di lavoro, indirizzo e-mail, numero di telefono e ulteriori dati di contatto, in particolare elettronici
 3. decisione positiva in merito al controllo di sicurezza relativo alle persone, livello di controllo e validità*
- c. Indicazioni relative all'organizzazione richiedente:
 1. denominazione, indirizzo e dati di contatto dell'organizzazione*
 2. cognome e nome della persona di riferimento
 3. funzione della persona di riferimento nell'organizzazione o nell'esercito
 4. indirizzo di lavoro, indirizzo e-mail, numero di telefono e dati di contatto elettronici della persona di riferimento
- d. Indicazioni relative alla visita:
 1. nome, indirizzo, indirizzo e-mail e dati di contatto dell'organizzazione estera*
 2. motivo della visita*
 3. livello di sicurezza della visita*
 4. durata della visita*
 5. punti di attraversamento del confine*
 6. mezzi di trasporto*
 7. materiali trasportati, compresi armi, munizioni ed esplosivi, veicoli e altri equipaggiamenti*

Le indicazioni seguite da un asterisco (*) vengono comunicate all'autorità di sicurezza estera.

2. Servizio di modulistica per lo scopo indicato nell'articolo 48 capoverso 1 lettera b

- a. Dati personali:
 - 1. cognome e nome
 - 2. numero AVS
 - 3. appellativo, titolo e rango
 - 4. data di nascita
 - 5. luogo di origine e luogo di nascita
 - 6. nazionalità
 - 7. numero della carta d'identità e del passaporto nonché luogo di rilascio e validità
- b. Indicazioni relative alla funzione professionale o militare della persona:
 - 1. funzione nell'organizzazione o nell'esercito
 - 2. indirizzo di lavoro, indirizzo e-mail, numero di telefono e ulteriori dati di contatto, in particolare elettronici
 - 3. decisione positiva in merito al controllo di sicurezza relativo alle persone, livello di controllo e validità
- c. Indicazioni relative all'organizzazione richiedente:
 - 1. denominazione, indirizzo, indirizzo e-mail e dati di contatto dell'organizzazione
 - 2. cognome e nome della persona di riferimento
 - 3. funzione della persona di riferimento nell'organizzazione o nell'esercito
 - 4. indirizzo di lavoro, indirizzo e-mail e ulteriori dati di contatto, in particolare elettronici, della persona di riferimento
 - 5. motivo dell'elaborazione dell'attestazione

3. Servizio di modulistica per lo scopo indicato nell'articolo 48 capoverso 1 lettera c

- a. Indicazioni concernenti l'azienda:
 - 1. denominazione completa*
 - 2. forma giuridica*
 - 3. numero d'identificazione delle imprese
 - 4. indirizzo, indirizzo e-mail e ulteriori dati di contatto, in particolare elettronici*
 - 5. sede*
 - 6. cognome e nome della persona di riferimento*
 - 7. funzione della persona di riferimento nell'azienda
 - 8. indirizzo di lavoro, indirizzo e-mail e ulteriori dati di contatto, in particolare elettronici, della persona di riferimento
- b. Indicazioni relative alla dichiarazione di sicurezza aziendale:

1. data del rilascio e validità*
2. campo di applicazione e condizioni*
3. livello di classificazione o di sicurezza più alto ammesso*

Le indicazioni seguite da un asterisco (*) vengono comunicate all'autorità di sicurezza estera.

4. Servizio di modulistica secondo l'articolo 48 capoverso 3

- a. Indicazioni relative alla persona che presenta la notifica:
 1. cognome e nome
 2. indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e ulteriori dati di contatto, in particolare elettronici*
 3. funzione nell'organizzazione o nell'esercito
- b. Indicazioni relative all'evento dannoso e al calcolo del danno
- c. RegISTRAZIONI fotografiche, audio o video dell'incidente o della lacuna in materia di sicurezza
- d. Documenti o file correlati all'incidente o alla lacuna in materia di sicurezza
- e. Indicazioni relative a persone eventualmente coinvolte nell'incidente
- f. Primi accertamenti effettuati da periti, comprese le misure già adottate

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 27 maggio 2020¹⁹ sui ciber-rischi è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 dicembre 2009²⁰ sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN

Art. 9 cpv. 7

⁷ Le autorità di cui al capoverso 1 garantiscono il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza delle informazioni.

Art. 13 cpv. 1 lett. b

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- b. dall'ordinanza del ...²¹ sulla sicurezza delle informazioni.

2. Ordinanza del 16 agosto 2017²² sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione

Art. 13 cpv. 1 lett. b e c

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- b. l'ordinanza del ...²³ sulla sicurezza delle informazioni.
- c. *Abrogata*

¹⁹ [AS 2020 2107, 2020 5871, 2021 132]

²⁰ RS 120.52

²¹ RS ...

²² RS 121.2

²³ RS ...

Art. 15 Trasmissione di dati al di fuori di SiLAN

Alla trasmissione dei dati del SIC al di fuori di SiLAN si applicano le disposizioni dell'ordinanza del ...²⁴ sulla sicurezza delle informazioni.

3. Ordinanza del 10 novembre 2021²⁵ sul sistema di ingressi/uscite

Art. 20 cpv. 2 lett. b

² La sicurezza dei dati per le autorità federali è inoltre retta:

- b. dall'ordinanza del...²⁶ sulla sicurezza delle informazioni.

4. Ordinanza 3 dell'11 agosto 1999²⁷ sull'asilo

Art. 12 lett. b

La sicurezza dei dati è retta:

- b. dall'ordinanza del ...²⁸ sulla sicurezza delle informazioni;

5. Ordinanza VIS del 18 dicembre 2013²⁹

Art. 34 lett. b

La sicurezza dei dati è retta da:

- b. l'ordinanza del ...³⁰ sulla sicurezza delle informazioni;

6. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006³¹

Art. 17, rubrica e cpv. 1 lett. b

Sicurezza dei dati e delle informazioni

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- b. dall'ordinanza del ...³² sulla sicurezza delle informazioni.

24 RS ...
25 RS **142.206**
26 RS ...
27 RS **142.314**
28 RS ...
29 RS **142.512**
30 RS ...
31 RS **142.513**
32 RS ...

7. Ordinanza del 5 dicembre 2008³³ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione

Art. 41 cpv. 2 lett. b

² L'UFCL emana istruzioni per il settore della logistica. Sono fatte salve:

- b. l'ordinanza del ...³⁴ sulla sicurezza delle informazioni.

8. Ordinanza GEVER del 3 aprile 2019³⁵

Art. 11 Trattamento di informazioni classificate

¹ Le informazioni classificate CONFIDENZIALE conformemente all'articolo 19 dell'ordinanza del ...³⁶ sulla sicurezza delle informazioni sono crittate nel sistema di gestione degli affari.

² Le informazioni classificate SEGRETO conformemente all'articolo 20 dell'ordinanza sulla sicurezza delle informazioni non possono essere trattate nei sistemi di gestione degli affari.

9. Ordinanza del 22 febbraio 2012³⁷ sul trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione

Art. 3 Conservazione sicura

I dati vanno conservati in modo sicuro conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del...³⁸ sulla sicurezza delle informazioni.

10. Ordinanza SSVIP del 18 novembre 2015³⁹

Sezione 3, rubrica

Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza delle informazioni sono rette:

³³ RS 172.010.21

³⁴ RS ...

³⁵ RS 172.010.441

³⁶ RS ...

³⁷ RS 172.010.442

³⁸ RS ...

³⁹ RS 172.211.21

- b. dall'ordinanza del ...⁴⁰ sulla sicurezza delle informazioni.

11. Ordinanza Web DFAE del 5 novembre 2014⁴¹

Sezione 3, rubrica

Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza delle informazioni sono disciplinate:

- b. dall'ordinanza del ...⁴² sulla sicurezza delle informazioni.

12. Ordinanza E-VERA del 17 agosto 2016⁴³

Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

¹ La sicurezza dei dati e delle informazioni è retta:

- b. dall'ordinanza del ...⁴⁴ sulla sicurezza delle informazioni;

13. Ordinanza del 7 novembre 2012⁴⁵ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

Art. 4 cpv. 2

² Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del ...⁴⁶ sulla sicurezza delle informazioni.

Art. 12 cpv. 4

⁴ Il trattamento dei dati da parte del destinatario sottostà alle disposizioni dell'ordinanza del ...⁴⁷ sulla sicurezza delle informazioni.

Art. 15 cpv. 1 lett. b

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- 40 RS ...
- 41 RS **172.220.111.42**
- 42 RS ...
- 43 RS **235.22**
- 44 RS ...
- 45 RS **312.21**
- 46 RS ...
- 47 RS ...

- b. l'ordinanza del ...⁴⁸ sulla sicurezza delle informazioni;

14. Ordinanza del 20 settembre 2013⁴⁹ sul sistema d'informazione in materia penale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Art. 18 cpv. 1

¹ Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 1–4 e 6 OPDa⁵⁰ e le disposizioni dell'ordinanza del ...⁵¹ sulla sicurezza delle informazioni.

15. Ordinanza del 19 ottobre 2022⁵² sul casellario giudiziale

Art. 11 cpv. 1 lett. b

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare:

- b. l'ordinanza del ...⁵³ sulla sicurezza delle informazioni.

16. Ordinanza EGPAP del 23 settembre 2016⁵⁴

Titolo prima dell'art. 13

Sezione 6: Correttezza dei dati, sicurezza delle informazioni, durata di conservazione, archiviazione e statistica

Art. 14, rubrica nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

Sicurezza dei dati e delle informazioni

¹ La sicurezza dei dati e delle informazioni è retta:

- b. dall'ordinanza del ...⁵⁵ sulla sicurezza delle informazioni.

48 RS ...
49 RS **313.041**
50 RS **235.11**
51 RS ...
52 RS **331**
53 RS ...
54 RS **351.12**
55 RS ...

17. Ordinanza SNI del 15 ottobre 2008⁵⁶

Art. 26 lett. b

Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- b. l'ordinanza del ...⁵⁷ sulla sicurezza delle informazioni (OSIn).

Art. 29n cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- b. l'OSIn⁵⁸.

Art. 29w cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- b. l'OSIn⁵⁹.

18. Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016⁶⁰

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «sicurezza informatica» è sostituito con «sicurezza delle informazioni».

Art. 9 cpv. 5

⁵ La comunicazione dei dati deve essere corredata da un'indicazione dalla quale risulti che l'informazione ha carattere interno ai sensi dell'ordinanza del ...⁶¹ sulla sicurezza delle informazioni e non può essere trasmessa ad altri interessati.

Art. 14 cpv. 2 lett. b

² La sicurezza dei dati è disciplinata:

- b. dall'ordinanza del ...⁶² sulla sicurezza delle informazioni.

⁵⁶ RS **360.2**

⁵⁷ RS ...

⁵⁸ RS ...

⁵⁹ RS ...

⁶⁰ RS **361.0**

⁶¹ RS ...

⁶² RS ...

19. Ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008⁶³

Art. 12 lett. b

La sicurezza dei dati è garantita:

- b. dall'ordinanza del ...⁶⁴ sulla sicurezza delle informazioni.

20. Ordinanza del 6 dicembre 2013⁶⁵ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Art. 14 lett. b

La sicurezza dei dati è retta da:

- b. l'ordinanza del ...⁶⁶ sulla sicurezza delle informazioni.

21. Ordinanza del 15 ottobre 2008⁶⁷ sul Registro nazionale di polizia

Art. 12 cpv. 1 lett. b

¹ Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano:

- b. l'ordinanza del ...⁶⁸ sulla sicurezza delle informazioni.

22. Ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013⁶⁹

Art. 53 cpv. 1 lett. b

¹ La sicurezza dei dati è retta da:

- b. l'ordinanza del ...⁷⁰ sulla sicurezza delle informazioni;

23. Ordinanza del 3 dicembre 2004⁷¹ sui profili del DNA

Art. 19 cpv. 1 lett. b

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:

- b. dall'ordinanza del ...⁷² sulla sicurezza delle informazioni.

⁶³ RS **361.2**

⁶⁴ RS ...

⁶⁵ RS **361.3**

⁶⁶ RS ...

⁶⁷ RS **361.4**

⁶⁸ RS ...

⁶⁹ RS **362.0**

⁷⁰ RS ...

⁷¹ RS **363.1**

⁷² RS ...

24. Ordinanza del 15 settembre 2017⁷³ concernente i sistemi d'informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

- ¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza delle informazioni sono disciplinate:
b. dall'ordinanza del ...⁷⁴ sulla sicurezza delle informazioni.

25. Ordinanza del 30 giugno 1993⁷⁵ sull'organizzazione della statistica federale

Art. 10 cpv. 2

- ² La sicurezza dei dati personali nonché dei dati delle persone giuridiche è garantita dalle disposizioni della legge nonché da quelle dell'ordinanza del ...⁷⁶ sulla sicurezza delle informazioni e dell'OPDa. Le disposizioni dell'OPDa si applicano per analogia ai dati delle persone giuridiche.

26. Ordinanza del 9 giugno 2017⁷⁷ sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Art. 18 cpv. 1 lett. b

- ¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:
b. nell'ordinanza del ...⁷⁸ sulla sicurezza delle informazioni.

27. Ordinanza del 30 giugno 1993⁷⁹ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Art. 15 cpv. 1 lett. b

- ¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:
b. dall'ordinanza del ...⁸⁰ sulla sicurezza delle informazioni.

⁷³ RS **412.108.1**
⁷⁴ RS ...
⁷⁵ RS **431.011**
⁷⁶ RS ...
⁷⁷ RS **431.841**
⁷⁸ RS ...
⁷⁹ RS **431.903**
⁸⁰ RS ...

28. Ordinanza del 20 aprile 2016⁸¹ concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati

Art. 24 Sicurezza delle informazioni

I provvedimenti volti a garantire la sicurezza delle informazioni sono retti dall'ordinanza del ...⁸² sulla sicurezza delle informazioni.

29. Ordinanza animex-ch del 1° settembre 2010⁸³

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «sicurezza informatica» è sostituito con «sicurezza delle informazioni».

Art. 20 cpv. 1

¹ Le misure per garantire la sicurezza delle informazioni si basano sull'ordinanza del ...⁸⁴ sulla sicurezza delle informazioni.

30. Ordinanza del 24 giugno 2009⁸⁵ sui contatti militari internazionali

Art. 4 lett. c

I servizi seguenti possono, nel loro settore di compiti, allacciare formalmente contatti militari internazionali senza l'autorizzazione del Protocollo militare:

- c. il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni;

Art. 5 cpv. 1

¹ La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché l'accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materiale classificato o a impianti militari in Svizzera si fondano sulle corrispondenti prescrizioni in materia di protezione delle informazioni, segnatamente:

- a. il trattato internazionale secondo l'articolo 87 della legge sulla sicurezza delle informazioni del 18 dicembre 2020⁸⁶ applicabile nel caso concreto;
- b. l'ordinanza del ...⁸⁷ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

81 RS **453.2**

82 RS ...

83 RS **455.61**

84 RS ...

85 RS **510.215**

86 RS **128**

87 RS ...

- c. l'ordinanza del ...⁸⁸ sulla sicurezza delle informazioni;
- d. l'ordinanza del ...⁸⁹ sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende.

31. Ordinanza del 17 ottobre 2012⁹⁰ sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio

Art. 7 cpv. 1

¹ I risultati dei mandati di esplorazione radio sono classificati secondo l'ordinanza del ...⁹¹ sulla sicurezza delle informazioni.

32. Ordinanza del 2 luglio 2008⁹² sulle armi

Art. 66c cpv. 1 lett. b

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- b. dall'ordinanza del ...⁹³ sulla sicurezza delle informazioni.

33. Ordinanza del 12 agosto 2015⁹⁴ sul centro di notifica per i medicinali a uso umano d'importanza vitale

Art. 8 cpv. 2 lett. b

² Per il resto si applicano:

- b. l'ordinanza del ...⁹⁵ sulla sicurezza delle informazioni.

34. Ordinanza del 19 agosto 2020⁹⁶ sulla garanzia dell'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria

Art. 4 cpv. 5

⁵ L'inventario e le cartine digitali vengono classificati CONFIDENZIALE conformemente all'articolo 19 lettera f dell'ordinanza del ...⁹⁷ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn).

88 RS ...

89 RS ...

90 RS 510.292

91 RS ...

92 RS **514.541**

93 RS ...

94 RS **531.215.32**

95 RS ...

96 RS **531.32**

97 RS ...

Art. 7 cpv. 4

⁴ È classificato CONFIDENZIALE conformemente all'articolo 19 lettera f OSIn⁹⁸.

Art. 8 cpv. 5

⁵ La documentazione è classificata CONFIDENZIALE conformemente all'articolo 19 lettera f OSIn⁹⁹.

35. Ordinanza del 23 agosto 2017¹⁰⁰ sul trattamento dei dati nell'UDSC

Art. 12 cpv. 1

¹ Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 1–4 e 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁰¹ sulla protezione dei dati nonché l'ordinanza del ...¹⁰² sulla sicurezza delle informazioni.

36. Ordinanza del 1° novembre 2017¹⁰³ sull'energia

Art. 2 cpv. 2 lett. d

² Da questi obblighi sono esclusi i produttori i cui impianti:

- d. sono classificati secondo l'ordinanza del ...¹⁰⁴ sulla sicurezza delle informazioni; o

37. Ordinanza del 16 marzo 2007¹⁰⁵ sull'attribuzione di organi

Art. 34i, rubrica e cpv. 1 lett. b

Sicurezza dei dati

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:

- b. dall'ordinanza del ...¹⁰⁶ sulla sicurezza delle informazioni.

⁹⁸ RS ...

⁹⁹ RS ...

¹⁰⁰ RS **631.061**

¹⁰¹ RS **235.11**

¹⁰² RS ...

¹⁰³ RS **730.01**

¹⁰⁴ RS ...

¹⁰⁵ RS **810.212.4**

¹⁰⁶ RS ...

38. Ordinanza del 31 ottobre 2018¹⁰⁷ concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Art. 15 Sicurezza delle informazioni

Le misure atte a garantire la sicurezza delle informazioni sono rette dall'ordinanza del ...¹⁰⁸ sulla sicurezza delle informazioni.

39. Ordinanza del 20 agosto 2014¹⁰⁹ sul sistema d'informazione del servizio civile

Art. 11 cpv. 1 lett. b

¹ La sicurezza dei dati si fonda su:

- b. l'ordinanza del ...¹¹⁰ sulla sicurezza delle informazioni.

40. Ordinanza del 31 ottobre 2007¹¹¹ sugli assegni familiari

Art. 18h, rubrica nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

¹ La protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni sono rette:

- b. dall'ordinanza del ...¹¹² sulla sicurezza delle informazioni;

41. Ordinanza del 18 novembre 2015¹¹³ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Art. 102g Sicurezza delle informazioni

Le misure volte a garantire la sicurezza delle informazioni sono disciplinate dall'ordinanza del ...¹¹⁴ sulla sicurezza delle informazioni.

¹⁰⁷ RS **812.214.4**

¹⁰⁸ RS ...

¹⁰⁹ RS **824.095**

¹¹⁰ RS ...

¹¹¹ RS **836.21**

¹¹² RS ...

¹¹³ RS **916.443.10**

¹¹⁴ RS ...

42. Ordinanza del 12 agosto 2015¹¹⁵ sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

¹ La sicurezza dei dati e la sicurezza delle informazioni sono rette:

- b. dall'ordinanza del ...¹¹⁶ sulla sicurezza delle informazioni.

43. Ordinanza dell'8 maggio 1934¹¹⁷ sul controllo dei metalli preziosi

Art. 34e

I diritti delle persone interessate, in particolare i diritti d'accesso, di rettifica e di distruzione, si fondano sulla legge federale del 25 settembre 2020¹¹⁸ sulla protezione dei dati.

Art. 34g cpv. 1

¹ Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 1–4 e 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹¹⁹ sulla protezione dei dati nonché l'ordinanza del ...¹²⁰ sulla sicurezza delle informazioni.

44. Ordinanza del 27 novembre 2000¹²¹ sugli esplosivi

Art. 117j cpv. 1 lett. b

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata:

- b. dall'ordinanza del ...¹²² sulla sicurezza delle informazioni.

45. Ordinanza del 25 agosto 2004¹²³ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 19 cpv. 1 lett. b

¹ La sicurezza dei dati è retta:

- b. dall'ordinanza del ...¹²⁴ sulla sicurezza delle informazioni.

¹¹⁵ RS **935.412**

¹¹⁶ RS ...

¹¹⁷ RS **941.311**

¹¹⁸ RS **235.1**

¹¹⁹ RS **235.11**

¹²⁰ RS ...

¹²¹ RS **941.411**

¹²² RS ...

¹²³ RS **955.23**

¹²⁴ RS ...



Ordinanza sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 2016¹ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 26 e 84 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 2020² sulla sicurezza delle informazioni (LSIn);
vista la legge federale del 17 marzo 2023³ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA);
vista la legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
visto l'articolo 27 capoversi 5 e 6 della legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale;
visto l'articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 2008⁶ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS,

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ Gli articoli 24 e 25 LSIn e la presente ordinanza si applicano:

- 1 RS **172.010.59**
- 2 RS **128**
- 3 RS ...
- 4 RS **172.010**
- 5 RS **172.220.1**
- 6 RS **510.91**

- a. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
- b. all'esercito.

² L'applicabilità della presente ordinanza alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'articolo 2 capoverso 3 LOGA e alle organizzazioni secondo l'articolo 2 capoverso 4 LOGA si fonda sull'articolo 2 capoverso 2 lettera b e 3 dell'ordinanza del ...⁸ sulla sicurezza delle informazioni.

Art. 5 Sistemi IAM

¹ I seguenti organi federali sono responsabili dei sottostanti sistemi IAM dell'Amministrazione federale centrale:

- a. il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale (settore TDT della CaF) per:
 1. tutti i sistemi IAM offerti come servizi standard o esplicitamente attribuiti al settore TDT della CaF inclusa la relativa messa a disposizione dei Cantoni e dei Comuni nonché delle organizzazioni e delle persone di diritto pubblico o privato conformemente all'articolo 11 capoverso 3 LMeCA,
 2. tutti i sistemi IAM dei processi di supporto legati a finanze, acquisti, immobili e logistica, compresi i collegamenti cloud;
- b. la Direzione delle risorse del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per il sistema IAM gestito dall'unità Informatica DFAE;
- c. la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport per i sistemi IAM gestiti dall'Aggruppamento Difesa (Aggruppamento D);
- d. l'Amministrazione federale delle finanze per il sistema IAM gestito in seno all'Ufficio centrale di compensazione per il trattamento dei sistemi di assicurazioni sociali del 1° pilastro e il relativo supporto ai processi;
- e. la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) per il sistema IAM gestito presso il Centro servizi informatici DEFR (CSIeco);
- f. l'Ufficio federale delle strade per il suo sistema IAM destinato all'esercizio degli equipaggiamenti di esercizio e sicurezza delle strade nazionali.

² Provvedono affinché la liceità del trattamento dei dati personali nei sistemi IAM dei quali sono responsabili sia verificata almeno ogni quattro anni da un servizio esterno.

³ I seguenti organi federali sono responsabili dei sottostanti sistemi IAM:

- a. l'Aggruppamento D per i sistemi IAM dell'esercito;

⁷ RS 172.010.1

⁸ RS ...

- b. le rispettive unità amministrative per i sistemi IAM dell'Amministrazione federale decentralizzata;
- c. le rispettive organizzazioni per i sistemi IAM delle organizzazioni secondo l'articolo 2 capoverso 4 LOGA.

⁴ Le autorità assoggettate secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e c–e LSIIn, alle quali la presente ordinanza si applica secondo l'articolo 84 capoverso 3, stabiliscono quali sono gli organi federali responsabili nel loro settore.

⁵ La responsabilità del sistema a valle, in particolare dell'accesso ad esso, rimane al servizio tecnico cui spetta la relativa competenza.

Art. 6 lett. b n. 3

Gli organi federali responsabili dei servizi di elenchi esterni ai sistemi IAM sono:

- b. per gli altri elenchi: i fornitori di prestazioni informatiche che gestiscono tali sistemi, più precisamente:
 - 3. l'Aggruppamento D,

Art. 7 lett. b

Le persone interessate fanno valere i propri diritti relativi ai sistemi IAM e ai servizi di elenchi presso i seguenti servizi:

- b. diritto di correzione e cancellazione dei dati:
 - 1. presso il servizio del personale della loro unità amministrativa od organizzazione oppure presso il servizio competente per l'aggiornamento dei loro dati,
 - 2. nel caso di cui all'articolo 9 lettera b: presso gli organi responsabili.

Art. 9 lett. b

Oltre ai dati di cui all'articolo 8, nei sistemi IAM possono essere trattati dati delle persone seguenti:

- b. privati e rappresentanti di organizzazioni che accedono a sistemi informatici, come le applicazioni per il Governo elettronico, messi a disposizione dalla Confederazione o, per l'esecuzione del diritto cantonale, dai Cantoni e dai Comuni nonché dalle organizzazioni e dalle persone di diritto pubblico o privato.

Art. 11 cpv. 2 e 3

² In questi sistemi non può essere effettuata alcuna profilazione secondo l'articolo 5 lettere f e g della legge federale del 25 settembre 2020⁹ sulla protezione dei dati.

⁹ RS 235.1

³ In assenza di una base legale specifica in materia, in questi sistemi non possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione. È fatto salvo il trattamento di dati biometrici con sistemi IAM per l'identificazione delle persone in funzione dei rischi secondo gli articoli 8 e 9 lettera a (art. 20 cpv. 2 LSIn).

Art. 12 cpv. 4

⁴ Possono ottenere automaticamente dati di persone esterne dai sistemi IAM esterni collegati ai sistemi IAM della Confederazione secondo gli articoli 21-24.

Art. 13 cpv. 4 lett. a

⁴ I dati possono essere automaticamente messi a disposizione di altri sistemi d'informazione interni alla Confederazione per essere ripresi e armonizzati a condizione che il sistema interessato:

- a. sia dotato di una base legale che prevede il trattamento dei dati da mettere a disposizione e di un regolamento per il trattamento secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 31 agosto 2022¹⁰ sulla protezione dei dati (OPDa); e

Art. 14 cpv. 2

² Sono fatte salve le disposizioni sulla distruzione dei dati biometrici secondo l'articolo 20 capoverso 2 LSIn.

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 6: Misure di protezione dei sistemi IAM e dei servizi di elenchi

Art. 18 cpv. 1 e 2

¹ I gestori interni ed esterni di componenti di un sistema IAM e di un servizio di elenchi devono disporre di direttive scritte sulla sicurezza delle informazioni e sulla gestione dei rischi. In particolare, ogni organo responsabile secondo la presente ordinanza di un sistema o di un servizio di elenchi emana un regolamento per il trattamento secondo l'articolo 6 OPDa¹¹.

² I sistemi IAM e i servizi di elenchi che non sono gestiti da servizi secondo l'articolo 2 o su loro mandato, possono essere collegati a sistemi IAM o servizi di elenchi interni alla Confederazione soltanto se soddisfano i requisiti minimi in materia di sicurezza delle informazioni.

Art. 20 Sistema globale IAM

I sistemi IAM della Confederazione possono essere collegati tra loro e con i sistemi IAM esterni di cui all'articolo 21 al fine di costituire un sistema globale.

¹⁰ RS 235.11

¹¹ RS 235.11

Art. 21 frase introduttiva e lett. a

I seguenti sistemi esterni IAM possono essere collegati ai sistemi IAM della Confederazione per consentire l'accesso delle persone ivi registrate alle risorse della Confederazione, sempre che siano soddisfatte le condizioni e le procedure secondo gli articoli 22 e 23 e i loro gestori s'impegnino a rispettare la presente ordinanza e le direttive emanate in virtù della stessa oppure, nel caso dei Cantoni, tali sistemi garantiscono una sicurezza delle informazioni almeno equivalente:

- a. sistemi IAM comprendenti collaboratori cantonali e comunali secondo l'articolo 9 lettera a e i sistemi IAM del Principato del Liechtenstein;

Art. 24 cpv. 1 lett. a

¹ I sistemi IAM della Confederazione possono essere collegati, in qualità di fornitori di informazioni inerenti all'identificazione e all'autenticazione, a un sistema IAM esterno o a una rete esterna per le identificazioni alle seguenti condizioni:

- a. il collegamento serve a concedere alle persone di cui agli articoli 8 o 9 l'accesso:
 1. ai sistemi d'informazione gestiti da un gestore esterno su mandato della Confederazione o a sistemi d'informazione terzi ai quali devono accedere per poter eseguire i loro compiti legali, oppure
 2. ai sistemi d'informazione, come le applicazioni per il Governo elettronico, messi a disposizione per l'esecuzione del diritto cantonale dai Cantoni e dai Comuni nonché dalle organizzazioni e dalle persone di diritto pubblico o privato.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 11 e 13 cpv. 1 e 2)

Categorie di dati

Osservazione preliminare: per il significato degli asterischi () si veda l'articolo 11 capoverso 4.*

	Servizi di elenchi	Sistemi IAM con per- sone secondo gli art. 8 e 9 lett. a	Sistemi IAM con per- sone secondo l' art. 9 lett. b
a. Dati personali			
1. Cognome*	X	X	X
2. Nomi*	X	X	X
3. Data di nascita		X	X
4. Luogo di nascita			X
5. Nazionalità			X
6. Sesso		X	X
7. Appellativo*	X	X	X
8. Titolo*	X	X	X
9. Iniziali*	X	X	X
10. Identificativi personali locali	X	X	X
11. Denominazione della professione*	X	X	X
12. Lingua per la corrispondenza*	X	X	X
13. Particolari caratteristiche biometriche personali, segnatamente scansione dell'iride, retina, scansione delle vene, impronte digitali, impronta della mano, caratteristiche della forma del viso e profilo vocale		X	
14. Immagine del viso	X	X	X
15. Numero AVS	X	X	X
b. Dati relativi al rapporto con il datore di lavoro/mandante			
1. Rapporto di lavoro (interno/esterno)*	X	X	
2. Informazioni concernenti l'organizzazione e i posti in organico *	X	X	X
3. Futura attribuzione a un'unità organizzativa	X	X	
4. Categoria di personale		X	
5. Numero personale (anche cantonale)	X	X	
6. Funzione*	X	X	

	Servizi di elenchi	Sistemi IAM con per- sone secondo gli art. 8 e 9 lett. a	Sistemi IAM con per- sone secondo l' art. 9 lett. b
7. Designazione del posto*	X	X	
8. Identificazione del sistema d'informazione concernente il personale (fonte)	X	X	
9. Data di entrata / data di partenza	X	X	
10. Numero del documento d'identità e/o del badge	X	X	X
c. Dati di contatto			
1. Luogo di lavoro e indirizzo postale professionale*	X	X	X
2. Indirizzo postale privato			X
3. Numero dell'ufficio*	X	X	
4. Elementi dell'indirizzo professionale* come indirizzo di posta elettronica*, numeri di telefono*, numero di fax*, indirizzo VOIP*	X	X	X
5. Elementi dell'indirizzo esterno* (per collaboratori e incaricati*) o elementi dell'indirizzo privato	X	X	X
d. Dati sulle funzioni professionali			
1. Iscrizioni registrate in albi professionali ufficiali (medico, pubblico ufficiale rogatore, avvocato ecc.)		X	X
2. Funzioni secondo il registro di commercio e altri registri di rappresentanza		X	X
e. Dati tecnici			
1. Dispositivi, collegamenti, sistemi, applicazioni ecc. attribuiti	X	X	X
2. Elementi dell'indirizzo, numeri d'identificazione ecc.	X		
3. Linguaggio di sistema dei dispositivi, dei collegamenti ecc.	X	X	X
4. Chiave pubblica dei certificati digitali*	X	X	X
5. Gruppi di autorizzazioni	X	X	X
6. Nomi per la registrazione nei sistemi IT	X	X	X
7. Password (protette crittograficamente)		X	X
8. Ultimo login		X	X
9. Tentativi di login falliti		X	X
10. Status (attivo/passivo)		X	X
11. Qualità dell'autenticazione		X	X
f. Dati sui controlli di sicurezza relativi alle persone, se l'esito di quest'ultimi è una dichiarazione di sicurezza senza riserve o se l'autorità decisionale ha emanato una decisione positiva.			

	Servizi di elenchi	Sistemi IAM con persone secondo gli art. 8 e 9 lett. a	Sistemi IAM con persone secondo l' art. 9 lett. b
1. Livello di controllo		X	
2. Durata di validità della dichiarazione di sicurezza		X	

Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 48, 83 capoverso 3, 84 capoverso 1 e 86 capoverso 4 della legge del 18 dicembre 2020¹ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn);
visto l'articolo 41*b* capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo (LAsi);
visto l'articolo 6*a* capoverso 5 della legge del 22 giugno 2001⁴ sui documenti d'identità (LDI);
visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000⁵ sul personale federale (LPers);
visti gli articoli 14 capoverso 2 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995⁶ (LM);
visto l'articolo 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 2003⁷ sull'energia nucleare (LENu);
visto l'articolo 20*a* capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007⁸ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

(art. 2 cpv. 3 e 4, 28, 30, 31 e 48 LSIn)

¹ La presente ordinanza disciplina le seguenti procedure:

- a. i controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) secondo la LSIn;
- b. i controlli di sicurezza secondo gli articoli 41*b* capoverso 2 LStrI e 6*a* capoverso 2 LDI;
- c. le verifiche dell'affidabilità secondo gli articoli 29*a* LAsi, 20*b* LPers, 14 LM e 20*a* LAEI;

RS

- 1 RS 128
- 2 RS 142.20
- 3 RS 142.31
- 4 RS 143.1
- 5 RS 172.220.1
- 6 RS 510.10
- 7 RS 732.1
- 8 RS 734.7

- d. i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 23 capoverso 2 lettera d e 103 capoverso 3 lettera d LM;
- e. le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l'articolo 113 capoverso 4 lettera d LM;
- f. i controlli di affidabilità secondo l'articolo 24 capoverso 1 LENU.

² Disciplina inoltre:

- a. l'organizzazione dei servizi specializzati (servizi specializzati CSP) competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
- b. l'attestazione di sicurezza per persone;
- c. la responsabilità in materia di protezione dei dati in relazione con il sistema d'informazione di cui all'articolo 45 LSIn nonché la sicurezza dei dati;
- d. il controllo periodico del trattamento dei dati personali nel quadro dei controlli di sicurezza relativi alle persone da parte di un organo esterno.

³ Stabilisce nell'ambito di competenza del Consiglio federale:

- a. le funzioni che richiedono un controllo ai sensi del capoverso 1;
- b. l'assegnazione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai livelli di controllo;
- c. i servizi promotori e i servizi decisori competenti.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica:

- a. alle autorità assoggettate secondo l'articolo 2 capoverso 1 LSIn;
- b. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- c. all'esercito;
- d. ai Cantoni.

² La validità della presente ordinanza per le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge del 21 marzo 1997¹⁰ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e per le organizzazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata dall'articolo 2 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del ...¹¹ sulla sicurezza delle informazioni (OSIn).

³ Sono fatte salve le disposizioni esecutive proprie delle autorità assoggettate ai sensi dell'articolo 84 capoverso 1 LSIn concernenti:

⁹ RS 172.010.1

¹⁰ RS 172.010

¹¹ RS ...

- a. le funzioni che richiedono l'esercizio di un'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza;
- b. l'assegnazione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai livelli di controllo;
- c. i servizi promotori e i servizi decisori competenti.

Sezione 2: Elenchi delle funzioni

Art. 3 Attribuzione

(art. 28 cpv. 1 LSIⁿ e art. 24 cpv. 1 LENU)

¹ Per l'Amministrazione federale e le organizzazioni ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LOGA¹² valgono i seguenti elenchi delle funzioni:

- a. per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIⁿ: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 1;
- b. per le verifiche dell'affidabilità secondo la LAsi: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 2;
- c. per le verifiche dell'affidabilità secondo la LPers: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 3.

² Per l'esercito valgono i seguenti elenchi delle funzioni:

- a. per i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIⁿ: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 4;
- b. per le verifiche dell'affidabilità secondo l'articolo 14 LM: l'elenco delle funzioni di cui all'allegato 5.

³ Per le funzioni secondo l'articolo 20a capoverso 1 LAEl vale l'elenco delle funzioni secondo l'allegato 6.

⁴ I progettisti di un nuovo impianto nucleare, i titolari di un'autorizzazione quadro o di una licenza di costruzione o d'esercizio e i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari tengono un elenco delle funzioni che richiedono un controllo di affidabilità secondo l'articolo 24 capoverso 1 LENU. L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) fissa sotto forma di direttive i requisiti per questi elenchi e il loro aggiornamento.

Art. 4 Modifica

Su richiesta dei dipartimenti e della Cancelleria federale, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può decidere se completare o modificare gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1–6. A tale scopo consulta preliminarmente il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

¹² SR 172.010

Art. 5 Pubblicazione, conservazione e comunicazione

¹ Gli allegati 1, 4 e 6 non vengono pubblicati nella Raccolta ufficiale conformemente all'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004¹³ sulle pubblicazioni ufficiali.

² Il DDPS conserva gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1, 4 e 6 e li comunica ai servizi e alle persone che svolgono compiti secondo la presente ordinanza.

Art. 6 Verifica dell'aggiornamento

(art. 28 cpv. 2 LSIn)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale verificano l'aggiornamento degli elenchi delle funzioni nel loro ambito di competenza:

- a. almeno ogni tre anni;
- b. in caso di riorganizzazioni oppure di assunzione o di trasferimento di compiti.

² Redigono rapporti in tal merito all'attenzione del DDPS e se necessario presentano proposte di modifica secondo l'articolo 4.

Sezione 3: Controlli senza elenchi delle funzioni

Art. 7 Controllo straordinario

(art. 29 cpv. 3 LSIn)

Il DDPS decide in merito a controlli straordinari ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3 LSIn. A tale scopo consulta preliminarmente il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

Art. 8 Controlli presso gli impiegati cantonali e terzi

(art. 29 cpv. 1 lett. b e c nonché 3 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENU)

¹ Il DDPS decide su domanda del Cantone se una funzione degli impiegati cantonali comporta l'esercizio di un'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza. A tale scopo consulta preliminarmente il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni. È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 2 lettera e.

² Prima che terzi vengano sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone, i seguenti organi verificano se viene esercitata un'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza:

- a. nel quadro della procedura di sicurezza relativa alle aziende: il servizio specializzato per la sicurezza aziendale;
- b. in tutti gli altri casi: l'incaricato della sicurezza delle informazioni del relativo dipartimento o della Cancelleria federale.

¹³ RS 170.512

Art. 9 Controllo di affidabilità straordinario da parte dell'IFSN

Le funzioni che soddisfano soltanto per breve tempo le condizioni ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 LENU non vengono indicate negli elenchi delle funzioni di cui all'articolo 3 capoverso 4. L'IFSN decide in merito all'affidabilità delle persone. A tale riguardo può rinunciare al controllo di affidabilità di cui all'articolo 24 capoverso 1 LENU e basarsi invece su informazioni ottenute in particolare dai seguenti organi:

- a. un'azienda svizzera o estera per conto della quale la persona da controllare era o è attiva;
- b. una camera di commercio svizzera o estera;
- c. un'autorità estera del Paese da cui proviene la persona da controllare.

Sezione 4: Attribuzione ai livelli di controllo

Art. 10 Controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LSIn
(art. 30 LSIn)

¹ Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza di base le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai sensi della LSIn:

- a. il trattamento di informazioni classificate «confidenziale»;
- b. l'amministrazione, l'esercizio, la manutenzione e la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione elevata»;
- c. l'accesso a una zona di sicurezza 1 ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 lettera a OSIn¹⁴ o a una zona di sicurezza 2 ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 2 maggio 1990¹⁵ concernente la protezione delle opere militari;
- d. le attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.

² Sono attribuite al livello di controllo di sicurezza ampliato le seguenti attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai sensi della LSIn:

- a. il trattamento di informazioni classificate «segreto»;
- b. l'amministrazione, l'esercizio, la manutenzione o la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione molto elevata»;
- c. l'accesso a una zona di sicurezza 2 ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 lettera b OSIn o a una zona di sicurezza 3 ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza concernente la protezione delle opere militari;
- d. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza esercitate da impiegati della Confederazione e da collaboratori esterni:

¹⁴ RS ...

¹⁵ RS **510.518.1**

1. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC),
 2. presso il Servizio informazioni militare (SIM),
 3. presso il servizio Azioni ciber ed elettromagnetiche (ACE),
 4. presso l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn);
- e. attività sensibili sotto il profilo della sicurezza di collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali secondo l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2015¹⁶ sulle attività informative (LAIN);
- f. le attività che devono essere sottoposte a un controllo di questo livello di controllo in virtù di un trattato internazionale.

Art. 11 Verifica dell'affidabilità secondo la LPers

¹ Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base ai sensi dell'articolo 20*b* LPers le seguenti attività:

- a. attività di sovranità nazionale secondo l'articolo 20*b* capoverso 1 lettera a LPers degli impiegati della Confederazione che sono in servizio all'estero e del personale del Dipartimento federale degli affari esteri soggetto al regime dell'obbligo di trasferimento;
- b. attività secondo l'articolo 20*b* capoverso 1 lettera b LPers, dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno da 50 a 500 milioni di franchi;
- c. attività secondo l'articolo 20*b* capoverso 1 lettera c LPers del personale dell'Ufficio federale di polizia (fedpol), dell'Ufficio federale di giustizia come pure dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, in particolare per quanto attiene agli strumenti e ai metodi operativi per combattere i crimini o i delitti come pure all'identità di persone esposte;

² Sono attribuite a un controllo di sicurezza ampliato secondo l'articolo 20*b* LPers le seguenti attività:

- a. attività nel quadro di rapporti di lavoro per le quali, secondo l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 2001¹⁷ sul personale federale (OPers), il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;
- b. attività nel quadro di rapporti di lavoro per le quali, secondo l'articolo 2 capoverso 1^{bis} OPers, il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro;
- c. attività dei responsabili di unità organizzative decentralizzate secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LPers;
- d. attività secondo l'articolo 20*b* capoverso 1 lettera b LPers, dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno di oltre 500 milioni di franchi;

¹⁶ RS 121

¹⁷ RS 172.220.111.3

- e. attività secondo l'articolo 20b capoverso 1 lettera c LPers del personale della fedpol, il cui esercizio contrario alle prescrizioni o non appropriato può compromettere seriamente la lotta contro le forme più gravi di criminalità nella sfera di competenza della Confederazione;
- f. attività degli impiegati dei servizi specializzati CSP.

Art. 12 Controlli secondo la LM

¹ Sono attribuiti a un controllo di sicurezza di base le seguenti attività e i seguenti controlli secondo la LM:

- a. attività in uniforme all'estero secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a LM, che vengono esercitate in rappresentanza sovrana della Svizzera oppure nell'ambito della diplomazia militare;
- b. attività secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera b LM, dalla cui esecuzione infedele può derivare un danno finanziario da 50 a 500 milioni di franchi;
- c. controlli di cui all'articolo 23 capoverso 2 lettera d LM.

² Un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 103 capoverso 3 lettera d LM per gli aspiranti può essere richiesto soltanto se:

- a. per la nuova funzione sussiste un motivo di controllo secondo il capoverso 1 o l'articolo 10; ed
- b. è scaduto il termine minimo per la ripetizione secondo l'articolo 43 capoverso 1 LSIn.

³ Su richiesta del Comando Istruzione, sono sottoposti a una valutazione del potenziale di pericolo o di abuso secondo l'articolo 113 capoverso 4 lettera d LM:

- a. tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
- b. tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
- c. i militari se è stato segnalato il sospetto che:
 - 1. potrebbero esporre a pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
 - 2. questi o terzi potrebbero abusare dell'arma personale.

⁴ Per quanto riguarda le persone soggette all'obbligo di leva, le procedure di controllo hanno luogo durante il reclutamento.

Art. 13 Controlli di affidabilità secondo la LENU

¹ Sono attribuiti a un controllo di sicurezza di base i controlli di affidabilità secondo l'articolo 24 capoverso 1 LENU delle seguenti persone:

- a. persone che hanno accesso a informazioni classificate «confidenziale» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare;
- b. persone che svolgono attività le quali, nel caso di esercizio infedele, possono seriamente compromettere il rispetto dei fondamentali obiettivi di protezione

di cui all'articolo 1 lettera d dell'ordinanza del DATEC del 17 giugno 2009¹⁸ sull'ipotesi di pericolo e la valutazione della protezione contro gli incidenti negli impianti nucleari;

- c. persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, segnatamente il personale di guardia.

² Sono attribuiti a un controllo di sicurezza ampliato i controlli di affidabilità di persone che hanno accesso a informazioni classificate «segreto» in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare.

Art. 14 Verifiche dell'affidabilità secondo la LAEI

¹ Sono attribuite a un controllo di sicurezza di base le attività per la società nazionale di rete secondo l'articolo 18 LAEI, per il cui adempimento è necessario l'accesso a informazioni critiche relative alla sicurezza d'approvvigionamento, ad applicazioni critiche o a infrastrutture critiche.

² Sono attribuite a un controllo di sicurezza relativo alle persone ampliato le attività per la società nazionale di rete per il cui adempimento è necessario l'accesso a informazioni estremamente critiche relative alla sicurezza dell'approvvigionamento, ad applicazioni estremamente critiche o a infrastrutture estremamente critiche.

Sezione 5: Esecuzione

Art. 15 Servizi promotori e servizi decisori

(art. 31 cpv. 1 LSIⁿ)

¹ I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono nel loro ambito di competenza i servizi promotori e i servizi decisori e li comunicano ai servizi specializzati CSP.

² Se è responsabile della nomina o dell'attribuzione della carica o della funzione, il Consiglio federale è il servizio decisore.

³ Se ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 LSIⁿ si rinuncia alla procedura di sicurezza relativa alle aziende, il mandante è il servizio promotore e decisore.

⁴ Per i controlli di affidabilità secondo l'articolo 24 capoverso 1 LENU valgono le seguenti competenze:

- a. servizi promotori: i progettisti di un nuovo impianto nucleare, i titolari di un'autorizzazione quadro o di una licenza di costruzione o d'esercizio oppure i destinatari di una decisione di disattivazione per impianti nucleari;
- b. servizio decisore: l'IFSN.

⁵ Per verifiche dell'affidabilità secondo l'articolo 20a LAEI la società nazionale di rete è il servizio promotore e decisore.

⁶ Le autorità assoggettate e i Cantoni comunicano ai servizi specializzati CSP quali servizi nel loro ambito di competenza sono i servizi promotori e decisori.

¹⁸ RS 732.112.2

⁷ Il servizio promotore è tenuto a fornire la prova del consenso all'esecuzione dei controlli se il sistema d'informazione di cui all'articolo 45 LSI n non fornisce tale prova.

Art. 16 Servizi specializzati CSP

(art. 31 cpv. 2 LSI n)

¹ I servizi specializzati CSP sono:

- a. il servizio specializzato CSP della Cancelleria federale (servizio specializzato CSP CaF);
- b. il servizio specializzato CSP del DDPS (servizio specializzato CSP DDPS).

² Il servizio specializzato CSP DDPS fa parte della Segreteria di Stato della politica di sicurezza nel DDPS.

³ Il servizio specializzato CSP CaF è responsabile del controllo di persone che esercitano una delle seguenti funzioni:

- a. funzioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 OPers¹⁹, ad eccezione di funzioni all'interno della Cancellerie federale;
- b. funzioni di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} OPers;
- c. funzioni all'interno del servizio specializzato CSP DDPS;
- d. funzioni all'interno del DDPS che comprendono compiti di condotta nei confronti del servizio specializzato CSP DDPS.

⁴ Il servizio specializzato CSP DDPS è responsabile di tutti gli altri controlli.

Art. 17 Verifica delle condizioni per il controllo

(art. 31 cpv. 2 LSI n)

¹ Dopo l'avvio di un controllo i servizi specializzati CSP verificano se le seguenti condizioni formali sono soddisfatte:

- a. la relativa funzione è contenuta nell'elenco delle funzioni oppure le condizioni di cui all'articolo 7 o 8 sono soddisfatte;
- b. il controllo è stato avviato dal rispettivo servizio competente;
- c. la persona da controllare ha dato il proprio consenso all'esecuzione del controllo, nella misura in cui ciò sia necessario;
- d. sono disponibili tutte le informazioni sulla persona da controllare, necessarie per la raccolta dei dati e per la gestione della procedura.

² In caso di ripetizione straordinaria di un controllo verificano se tale ripetizione è sufficientemente motivata.

³ Se una delle condizioni non è soddisfatta, i servizi specializzati CSP non eseguono il controllo e lo comunicano immediatamente al servizio promotore.

¹⁹ RS 172.220.111.3

Art. 18 Collaborazione

(art. 32 cpv. 3 LSIIn)

¹ La persona da controllare deve in particolare:

- a. inoltrare i documenti e i dati utili al controllo;
- b. fornire informazioni in modo veritiero.

² Se la persona da controllare viene meno al suo obbligo di collaborazione nonostante il relativo ammonimento, ne può essere fatta menzione nella valutazione del rischio.

Art. 19 Raccolta dei dati

(art. 27 e 34 LSIIn)

¹ I servizi specializzati CSP possono raccogliere e trattare i dati secondo l'allegato 7.

² Viene effettuata un'audizione secondo l'articolo 34 capoverso 2 lettera d LSIIn presso:

- a. le persone con un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 OPers²⁰;
- b. le persone con un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1^{bis} OPers;
- c. le persone che esercitano o per le quali è previsto che esercitino una funzione presso uno dei seguenti organi:
 1. SIC,
 2. autorità d'esecuzione cantonale secondo l'articolo 9 LAIn²¹,
 3. SIM,
 4. ACE,
 5. AVI-AIn,
 6. fedpol,
 7. servizi specializzati CSP;
- d. le persone che, in quanto impiegati della Confederazione, devono trattare informazioni classificate «segreto» e:
 1. possono avere una conoscenza approfondita di affari importanti in materia di politica di sicurezza e un influsso significativo su di essi, oppure
 2. svolgono compiti di vigilanza e di coordinamento concernenti funzioni secondo la lettera c;
- e. le persone per le quali, in virtù di un trattato internazionale, è prescritta un'audizione.

³ in caso di ripetizione di controlli di sicurezza relativi alle persone i servizi specializzati CSP possono rinunciare all'audizione se i dati disponibili sono sufficienti per la valutazione del rischio per la sicurezza.

²⁰ RS 172.220.111.3

²¹ RS 121

⁴ Un'audizione secondo l'articolo 34 capoverso 3 LSIIn come pure secondo l'articolo 113 capoverso 5 lettera e LM può essere effettuata presso i seguenti terzi:

- a. specialisti medici e psicologici che assistono o che hanno assistito la persona da controllare;
- b. istituti di formazione presso i quali la persona da controllare ha assolto delle formazioni;
- c. precedenti o attuali superiori professionali o militari della persona da controllare;
- d. altre persone dalle quali ci si possono attendere informazioni rilevanti sulla persona da controllare.

⁵ I servizi specializzati CSP possono svolgere le audizioni con l'ausilio di strumenti audiovisivi.

Art. 20 Assistenza amministrativa

(art. 35 LSIIn)

¹ Le autorità o le organizzazioni responsabili della raccolta di dati all'estero trasmettono i dati raccolti ai servizi specializzati CSP:

- a. indicando le fonti dei dati;
- b. valutando l'affidabilità dei dati e delle fonti.

² Tutti i dati che per se stessi o in relazione con altri dati possono fornire indicazioni concrete sui rischi per la sicurezza sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza secondo l'articolo 35 capoverso 2 LSIIn.

Art. 21 Raggruppamento di procedure di controllo

¹ Se un'attività è soggetta a diversi controlli di cui all'articolo 1 capoverso 1, viene eseguita soltanto un'unica procedura di controllo.

² Se l'attività è attribuita a diversi livelli di controllo, la procedura di controllo viene eseguita secondo i requisiti del livello di controllo più elevato.

³ Se la responsabilità del controllo spetta sia al servizio specializzato CSP CaF che al servizio specializzato CSP DDPS, il controllo viene eseguito dal servizio specializzato CSP CaF. Sono fatte salve le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l'articolo 113 capoverso 4 lettera d LM che vengono sempre eseguite dal servizio specializzato CSP DDPS.

⁴ Il competente servizio specializzato CSP indica nella dichiarazione di cui all'articolo 39 capoverso 1 LSIIn il risultato della valutazione per ogni singolo controllo.

Art. 22 Condizioni

(art. 39 cpv. 1 lett. b LSIIn)

I servizi specializzati CSP possono raccomandare ai servizi decisori di:

- a. obbligare la persona sottoposta al controllo a rivelare dati personali al servizio decisore, in particolare:

1. dati relativi a rapporti personali con terzi,
 2. dati finanziari, compresi i dati relativi a conti bancari e imposte,
 3. dati in merito ad accertamenti di cui alla lettera b,
 4. dati in merito a procedimenti pendenti al momento della dichiarazione;
- b. sottoporre la persona da controllare ad accertamenti medici o psicologici, in particolare per quanto riguarda la capacità di giudizio e di decisione come pure il consumo di alcol, droghe, sostanze stupefacenti o di altre sostanze che creano dipendenza;
- c. adottare misure secondo l'articolo 25 LPers;
- d. applicare misure concernenti il possesso dell'arma personale, se la persona da controllare è soggetta all'obbligo di leva oppure se è un militare;
- e. adottare altre misure che sembrano adeguate nei singoli casi specifici per ridurre il rischio per la sicurezza a un livello sostenibile.

Art. 23 Comunicazione
(art. 40 LSIIn)

¹ Se per una persona sussistono diversi motivi di controllo e in occasione di un controllo successivo un servizio specializzato CSP constata un rischio per la sicurezza, tale servizio comunica la propria dichiarazione ai servizi decisori dei controlli precedenti. È fatto salvo l'articolo 25 capoverso 2.

² I servizi specializzati CSP comunicano le constatazioni provvisorie se esistono segni di un rischio per la sicurezza che richiede un intervento urgente. Nel caso dei controlli di persone soggette all'obbligo di leva o di militari si può trattare in particolare di:

- a. seri segni o indizi secondo l'articolo 113 capoverso 1 LM;
- b. segni o indizi per un'inedoneità al servizio militare limitata, un'inedoneità al servizio militare oppure un'incapacità alla funzione;
- c. seri segni o indizi che possano mettere in pericolo loro stessi o terzi.

³ I servizi decisori comunicano ai servizi specializzati CSP a quale persona o servizio debbano essere inoltrate le comunicazioni secondo i capoversi 1 e 2.

Sezione 6: Conseguenze della dichiarazione

Art. 24 Comunicazione della decisione in merito all'esercizio dell'attività
(art. 41 LSIIn)

¹ Il servizio decisore comunica la propria decisione in merito all'esercizio dell'attività (art. 41 cpv. 2 LSIIn) alla persona sottoposta al controllo e al competente servizio specializzato CSP entro un mese.

² Nel caso di una dichiarazione di sicurezza secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettera a LSIIn si presume l'ammissione a esercitare l'attività. Il servizio decisore può rinunciare alla relativa comunicazione.

Art. 25 Uso plurimo di una dichiarazione
(art. 42 LSIIn)

¹ Se una persona è già in possesso di una dichiarazione valida in occasione di un controllo precedente, il servizio decisore può rinunciare a una nuova valutazione se:

- a. alla base del controllo precedente vi erano gli stessi fattori di rischio del nuovo controllo; e
- b. non esiste alcun motivo per una ripetizione straordinaria.

² I rischi per la sicurezza constatati in occasione di una valutazione di un livello di controllo superiore devono essere considerati soltanto se:

- a. questi rischi potrebbero essere individuati anche sulla base dei dati che vengono raccolti a un livello di controllo inferiore; o
- b. l'interesse pubblico di cui all'articolo 1 capoverso 2 LSIIn è preponderante rispetto al diritto della personalità della persona sottoposta al controllo.

Art. 26 Ripetizione ordinaria
(art. 43 cpv. 1 e 2 LSIIn)

¹ Occorre avviare la ripetizione ordinaria del controllo:

- a. se in occasione del controllo precedente è stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettera a LSIIn: entro tre mesi prima della scadenza del termine massimo di cui all'articolo 43 capoverso 1 LSIIn;
- b. se in occasione del controllo precedente è stata rilasciata una dichiarazione secondo l'articolo 39 capoverso 1 lettere b–d LSIIn: entro tre mesi dopo la scadenza del termine minimo di cui all'articolo 43 capoverso 1 LSIIn.

² Sono fatte salve altre scadenze in virtù di un trattato internazionale.

³ Per funzioni dell'esercito e della protezione civile il controllo di sicurezza di base non viene sottoposto a ripetizione ordinaria se si prevede che la persona da controllare continui a esercitare la funzione per meno di cinque anni.

⁴ Le valutazioni del potenziale di pericolo e di abuso di cui all'articolo 113 capoverso 4 lettera d LM non sono sottoposte a ripetizione ordinaria.

Art. 27 Ripetizione straordinaria
(art. 43 cpv. 3 LSIIn)

¹ Se ha motivo di presumere che dall'ultimo controllo siano emersi nuovi rischi rilevanti che non possono essere valutati senza una ripetizione del controllo, il servizio decisore avvia immediatamente una ripetizione straordinaria del controllo.

² Se ha motivo di presumere che determinati rischi constatati in occasione dell'ultimo controllo siano nel frattempo venuti meno, il servizio decisore può avviare una ripetizione straordinaria del controllo.

Art. 28 Effetto della ripetizione
(art. 43 LSIn)

Fino alla nuova decisione ai sensi dell'articolo 41 capoverso 1 LSIn, la decisione precedente rimane valida.

Art. 29 Tutela giurisdizionale
(art. 44 cpv. 3 LSIn)

I servizi specializzati CSP sono autorizzati a interporre ricorso al Tribunale federale per quanto riguarda le decisioni del Tribunale amministrativo federale in merito alle loro dichiarazioni.

Art. 30 Attestazione di sicurezza
(art. 48 lett. c LSIn)

¹ La competenza per il rilascio di attestati di sicurezza nel contesto nazionale e internazionale spetta al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

² Un'attestazione di sicurezza viene rilasciata su richiesta se:

- a. è stato effettuato un controllo del livello di controllo necessario;
- b. la persona in questione è stata autorizzata a esercitare l'attività; e
- c. la persona in questione è stata istruita in maniera comprovabile per esercitare l'attività.

³ Se non fa parte dell'Amministrazione federale e non necessita dell'attestazione di sicurezza per un mandato della Confederazione, il servizio richiedente si assume i costi della procedura.

Sezione 7: Trattamento di dati personali

Art. 31 Responsabilità della protezione dei dati e della sicurezza dei dati
(art. 48 lett. d LSIn)

¹ Il servizio specializzato CSP DDPS è responsabile della protezione e della sicurezza del sistema d'informazione di cui all'articolo 45 LSIn come pure dei dati in esso contenuti.

² La responsabilità della protezione e della sicurezza dei dati che vengono trattati al di fuori del sistema d'informazione di cui all'articolo 45 capoverso 5 LSIn spetta al servizio che si occupa del trattamento dei dati.

³ I dati possono essere utilizzati esclusivamente per il controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 32 Controllo periodico del trattamento dei dati personali

(art. 48 lett. e LSIIn)

Il DDPS e la Cancelleria federale provvedono affinché un servizio indipendente verifichi almeno ogni cinque anni la liceità del trattamento dei dati personali nel sistema d'informazione da parte dei rispettivi servizi specializzati CSP.

Sezione 8: Disposizioni esecutive

Art. 33 Gestione elettronica degli affari

(art. 48 lett. a LSIIn)

¹ Le relazioni d'affari tra la persona da controllare, le autorità, i terzi e gli organi giudiziari avvengono per via elettronica.

² Le persone che non sono impiegate presso la Confederazione possono richiedere che le relazioni d'affari con loro avvengano in forma cartacea.

³ I servizi specializzati CSP possono utilizzare piattaforme di notifica e registri d'identità autorizzati.

Art. 34 Riscossione di emolumenti

¹ Per l'esecuzione di controlli presso servizi al di fuori dell'Amministrazione federale centrale e dell'esercito, i servizi specializzati CSP riscuotono emolumenti in funzione del tempo impiegato.

² Viene applicata una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall'urgenza dell'affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro.

³ Per i CSP ai sensi della LSIIn e per le verifiche dell'affidabilità secondo l'articolo 20b LPers non vengono riscossi emolumenti.

⁴ Per il resto si applica l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004²² sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 35 Prestazioni dei servizi specializzati CSP a favore dei Cantoni

(art. 86 cpv. 4 LSIIn)

¹ I Cantoni possono avvalersi delle prestazioni del servizio specializzato CSP DDPS per la propria sicurezza delle informazioni se:

- a. dispongono di una base legale sufficiente per i controlli ai sensi della presente ordinanza;
- b. per garantire la sicurezza delle informazioni intendono procedere a valutazioni analoghe a quelle della Confederazione; e
- c. hanno stipulato con il DDPS un accordo sulle prestazioni.

² L'accordo sulle prestazioni di cui al capoverso 1 lettera c disciplina in particolare:

- a. il numero di controlli da effettuare;
- b. i servizi promotori e decisori presso il Cantone;
- c. il finanziamento delle prestazioni, comprese le modalità.

³ L'ammontare degli emolumenti è calcolato in funzione del tempo impiegato. Si applica una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall'urgenza dell'affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro. Per il resto si applica l'OgeEm²³.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 36 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 8.

Art. 37 Disposizioni transitorie

¹ La LSIn e la presente ordinanza si applicano alle valutazioni ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza. I servizi specializzati CSP verificano in collaborazione con i servizi promotori se le condizioni per l'esecuzione dei controlli continuano a essere soddisfatte.

² Durante il periodo transitorio secondo l'articolo 90 capoverso 3 LSIn i controlli di sicurezza relativi alle persone effettuati secondo il diritto anteriore corrispondono ai livelli di controllo secondo il nuovo diritto come indicato qui di seguito:

- a. controllo di sicurezza di base secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza di base secondo il nuovo diritto;
- b. controllo di sicurezza ampliato secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza ampliato secondo il nuovo diritto;
- c. controllo di sicurezza ampliato con audizione secondo il diritto anteriore: controllo di sicurezza ampliato secondo il nuovo diritto.

³ Per le persone in funzioni per le quali secondo il nuovo diritto deve essere effettuato un primo controllo oppure un controllo di un livello di controllo superiore, occorre avviare il necessario controllo entro sei mesi. L'organo decisore stabilisce se la persona può continuare a esercitare le attività sensibili sotto il profilo della sicurezza in attesa della decisione ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 LSIn. Se durante il controllo emergono segni di rischi per la sicurezza, il servizio decisore adotta le necessarie misure preventive.

⁴ I controlli di sicurezza ricevuti dalla società nazionale di rete sulla base del diritto privato prima e fino a un anno dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza restano utilizzabili nel quadro dei termini di ripetizione secondo gli articoli 26 e 27 come indicato qui di seguito:

²³ RS 172.041.1

- a. controlli di sicurezza per funzioni critiche: come controllo di sicurezza di base secondo la presente ordinanza;
- b. controlli di sicurezza per funzioni estremamente critiche: come controllo di sicurezza ampliato secondo la presente ordinanza.

Art. 38 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1²⁴
(art. 3 cpv. 1 lett. a)

Funzioni dell'Amministrazione federale soggette a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSI

Questo elenco non viene pubblicato

²⁴ Non pubblicato nella RU secondo l'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Funzioni dell'Amministrazione federale soggette a una verifica dell'affidabilità secondo la LAsi

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base
SEM, amb. dir. AS/sez. Analisi e servizi	Interpreti	x
SEM, amb. dir. AS/sez. Analisi e servizi	Traduttori	x

Funzioni dell'Amministrazione federale soggette a una verifica dell'affidabilità secondo la LPers

1. Al livello di «controllo di sicurezza di base»:

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
1. Cancelleria federale				
<i>Nessuna</i>				
2. DFAE				
Segreteria di Stato, Rappresentanze all'estero	Carriera Diplomazia	x		
	Carriera KBF	x		
	Carriera Cooperazione internazionale	x		
	Personale specializzato trasferibile	x		
3. DFI				
<i>Nessuna</i>				

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
4. DFGP				
BJ, Estradizioni	Co-Capo AUSL			x
	Specialista per le ricerche internazionali di persone			x
	Giurista			x
	Collaboratore specializzato/Collaboratrice specializzata			x
	Segretario/Segretaria			x
	Capo suppl. AUSL			x
BJ, Assistenza giudiziaria internazionale	Capo IRH , Vicedirettore/Vicedirettrice			x
	Assistente dell'Ambito direzionale			x
	Procuratore/Procuratrice di collegamento presso Eurojust (NL)			x
BJ, Trattati internazionali	Capo INTV			x
	Giurista			x
	Capo suppl. INTV			x
BJ, Assistenza giudiziaria I	Capo RH I			x
	Capo suppl. RH I			x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
	Esperto/Esperta Economia e Finanze			x
	Giurista			x
	Collaboratore specializzato/Collaboratrice specializzata, Assistente			x
BJ, Assistenza giudiziaria II	Capo RH II, Capo suppl. IRH			x
	Capo suppl. RH II			x
	Responsabile per le domande di assistenza giudiziaria			x
	Giurista			x
	Segretario/Segretaria			x
BJ, Protezione internazionale dei diritti dell'uomo	Capo IMRS / Agent du Gouvernement	x		
BJ, Trova Services (TS)	Aiuto			x
	Specialista TROVA I			x
	Specialista TROVA II			x
	Capo TS			x
	Collaboratore specializzato/Collaboratrice specializzata			x
	Capo suppl. TS, Specialista TROVA II			x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
BJ, Infostar	Capo FIS			x
	Collaboratore specializzato/Collaboratrice specializzata II			x
	Capo suppl. FIS / Gestione dei requisiti			x
BJ, Casellario giudiziale	Capo SSR			x
	Capo suppl. SSR			
	Giurista			x
	Specialista I VOSTRA			x
	Specialista II VOSTRA			x
	Segretario/Segretaria			x
	Collaboratore specializzato/Collaboratrice specializzata I VOSTRA			x
	Collaboratore specializzato/Collaboratrice specializzata II VOSTRA			x
BJ, Settore Informatica del diritto	Responsabile dell'applicazione VOSTRA			x
	Responsabile dell'applicazione VOSTRA Interfacce			x
5 DDPS				
<i>Nessuna</i>				

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
6. DFF				
AFF, Tesoreria federale	Collaboratori Frontoffice Tesoreria		x	
	Collaboratori Backoffice Tesoreria		x	
	Collaboratori Cassa di risparmio del personale federale		x	
EFV, Finanze e contabilità della Co	Capo Contabilità centrale		x	
	Collaboratori Gestione dei pagamenti		x	
EFV, Swissmint	Direttore/Direttrice		x	
	Capo Sistemi di gestione		x	
	Capo Marketing e vendita		x	
	Specialista Amministrazione / Marketing		x	
	Specialista Münzdesign / Gravieratelier		x	
	Capo tecnologia		x	
	Specialista produzione strumenti		x	
	Specialista produzione		x	
UFPER, Servizio finanziario	Capo servizio finanziario		x	

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
UDSC, Pianificazione e gestione, Ambito direzionale	Capo Pianificazione e gestione			x
UDSC, Pianificazione e gestione, Pro-gramme/DaziT/Informatica	Capo ICT COO			x
Pianificazione e gestione, Sviluppo aziendale e gestione del portafoglio	Capo Sviluppo aziendale e gestione del portafoglio, CIO			x
	Incaricato/e per la protezione dei dati UDSC			x
	Incaricato/e della sicurezza informatica UDSC (ISBO)			x
UDSC, Basi	Capo Basi			
UDSC, Basi, Auito alla condotta	Capo Auito alla condotta			x
UDSC, Basi, Sicurezza dei confini	Capo Sicurezza dei confini			x
	Capo Sicurezza delle persone e collaborazione nazionale in materia di sicurezza			x
	Specialista Sicurezza delle persone e collaborazione nazionale in materia di sicurezza			x
	Capo Sistemi di controllo dei confini			x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
	Specialista Sistemi di controllo dei confini			x
	Capo Sicurezza delle merci			x
	Esperto/a Frontex Attaché	x		x
UDSC, Analisi dei dati e dei rischi / Analisi dei rischi	Capo Business Intelligence & Analytics			x
UDSC, Analisi dei dati e dei rischi, Datenservice	Capo Datenservices			x
UDSC, Analisi dei dati e dei rischi, Informazioni e Situazione	Capo Informazioni e Lage e suppl.			x
	Capo Informationsmanagement			x
	Esperto/a Informationsmanagement			x
	Capo Situazione e suppl.			x
	Esperto/a Situazione			x
	Capo Sistema di rete d'informazione			x
	Attaché/e UDSC	x		x
	Ufficiale di collegamento fedpol			x
	Ufficiale di collegamento Sistema di rete d'informazione			x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
	Ufficiale di collegamento NDB			x
UDSC, Analisi dei dati e dei rischi, Analisi dei rischi	Capo Analisi dei dati e dei rischi			x
	Capo Analisi dei rischi			
	Capo Money			x
	Esperto/a Money			x
	Capo Security			x
	Esperto/a Security			x
	Capo Safety			x
	Esperto/a Safety			x
	Capo Analisi dei rischi livelli regionali			x
	Specialista Analisi dei rischi livelli regionali			x
	Specialista Analisi dei rischi livelli regionali e suppl.			x
UDSC, StV	Capo Perseguimento penale			x
UDSC, StV, INVE	Capo Raccolta informazioni e Inchieste preliminari			x
	Esperto/a cooperazione doganale polizia			x
	Persona di collegamento UDSC (Europol)	x		x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
	Capo Raccolta informazioni			x
	Ispettore/-trice in informatica forense			x
	Ispettore/-trice OSINT e analisi di rete			x
	Capo inchieste preliminari			x
	Capo inchieste preliminari e suppl.			x
	Ispettore/-trice inchieste preliminari			x
UDSC, StV, MEK	Capo Mobiles Einsatzkommando (MEK) Helvetia			x
	Capo suppl. MEK			x
	Capo coordinamento degli impieghi MEK			x
	Capo gruppo MEK			x
	Responsabile delle attrezzature MEK			x
	Specialista Observation MEK			x
	Capo gruppo tecnologia MEK			x
	Specialista tecnologia MEK			x
UDSC, StV, Antifrode doganale	Capo Antifrode doganale			x
	Capo antifrode doganale e suppl.			x
	Assistente antifrode doganale			x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
	Capo gruppo inchieste antifrode doganale			x
	Capo gruppo inchieste antifrode doganale e suppl.			x
	Ispettore/-trice antifrode doganale			x
UDSC, USTÜ	Capo supporto			x
UDSC, OP, Ambito direzionale Ope- razioni	Capo Operazioni			x
	Capo Stato maggiore Operazioni			x
	Coordinatore Tiger/ Fox Operationen			x
UDSC, OP, livello regionale	Capo livello regionale			x
UDSC, OP, livello locale	Capo livello locale			x
PUBLICA, Contabilità	Specialista Contabilità		x	
	Capo suppl. Contabilità		x	
PUBLICA, Immobili	Capo Immobili		x	
	Capo suppl Immobili		x	
	Manager del portafoglio		x	

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art 11 cpv. 1 OCSP)		
		lett. a	lett. b	lett. c
PUBBLICA, Gestione portafoglio	Manager del portafoglio r		x	
	Senior Manager del portafoglio		x	
PUBBLICA, Private Markets	Private Markets specialista		x	
PUBBLICA, Operations, Risk & Compliance	Collaboratore specializzato/Collaboratrice specializzata ORC		x	
	Capo suppl ORC		x	
PUBBLICA, Asset Management	Capo Asset Management		x	
7. DEFR				
SEFRI	Detachierite	x		
SEFRI, Affari spaziali	Capo		x	
	responsabili di gruppo		x	
	Consulente scientifico/a, responsabile del programma		x	
8. DATEC				
<i>Nessuna</i>				

2. Al livello di «controllo di sicurezza ampliato»:

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
1. Cancelleria federale								
CaF, Servizio specializzato CSP	Capo Servizio specializzato CSP CaF						x	x
CaF, Servizio specializzato CSP	Risk Profiler/in						x	x
CaF, Settore TDT	Delegato alla trasformazione digitale e alla governance delle TIC	x						x
CaF, Settore Cancelliere della Confederazione	Vicecancellieri della Cancelleria federale	x						x
CaF, Settore comunicazione e strategia	Vicecancellieri della Cancelleria federale	x						x
2. DFAE								
In generale	Segretario generale, segretario di Stato e direttore d'ufficio	x						x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
	Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d'ufficio		x					x
	Capimissione	x						x
3. DFI								
In generale	Segretario generale e direttore d'ufficio	x						x
	Segretario generale supplente e sost. direttore d'ufficio		x					x
4. DFGP								
Generale	Segretari generali dei Dipartimenti, Segretari di Stato e Direttori degli Uffici	x						x
	Segretari generali dei Dipartimenti suppl., Segretari di Stato suppl. e Direttori degli Uffici suppl.		x					x
Dienst ÜPF	Direttore/Dirretrice			x				
SIR	Direttore/Dirretrice			x				
IGE	Direttore/Dirretrice			x				
RAB	Direttore/Dirretrice			x				

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
METAS	Direttore/Dirretrice			x				
5. DDPS								
In generale	Segretario generale, segretario di Stato e direttore d'ufficio	x						x
	Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d'ufficio		x					x
SEPOS	Personale del servizio specializzato CSP DDPS						x	x
	Capo Gestione e coordinamento	x						x
Aggruppamento Difesa, SM Es	CEs	x						x
	Capo SM Es	x						x
	CSM CEs	x						x
	CSMIO							x
	C Pianificazione dell'esercito / sost C SM Es	x	x					x
	AUSA CEs	x						x
	Capoprogetto Comando Ciber	x						x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
	AUS Centro di politica di sicurezza di Ginevra	x						x
	Collab impieghi spec / pront mil C DDPS	x						x
	Sen mil rappresentative to NATO	x						x
	Capo Relazioni internazionali D	x						x
	AD (AUS)	x						x
Aggruppamento Difesa, Comando Operazioni	Capo Cdo Operazioni	x						x
	Sostituto capo Comando Operazioni	x	x					x
	Capo di stato maggiore Comando Operazioni	x						x
	Capo SIM & SPPEs	x						x
	Cdt FT	x						x
	Comandante brigata meccanizzata 1	x						x
	Comandante brigata meccanizzata 4	x						x
	Comandante brigata meccanizzata 11	x						x
	Comandante divisione territoriale 1	x						x
	Sost cdt div ter 1 / cdt PdG	x						x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
	CSM QG / capo Istr div ter 1	x						x
	Cdt Ufficio coord 1	x						x
	Comandante divisione territoriale 2	x						x
	Sostituto comandante div ter 2	x						x
	Comandante divisione territoriale 3	x						x
	Sostituto comandante div ter 3	x						x
	Comandante divisione territoriale 4	x						x
	Sostituto comandante div ter 4	x						x
	Cdt FA	x						x
	Sost cdt FA	x						x
	Comandante br DTA 33	x						x
	Comandante polizia militare	x						x
	Chief of Staff	x						x
	Capo delegazione	x						x
Aggruppamento Difesa, Base logistica dell'esercito (BLEs)	Capo BLEs	x						x
	Sost C BLEs	x	x					x
	Capo Sanità militare / med C Es	x						x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
Aggruppamento Difesa, Comando Ciber	C Cdo Ciber	x						x
	Cdt br aiuto cond 41	x						x
Aggruppamento Difesa, Co- mando Istruzione (Cdo Istr)	Cdt Scuola di stato maggiore generale	x						x
	Cdt ISQE / sost C Istruzione	x						x
	Cdt Accademia militare	x						x
	Cdt Scuola centrale	x						x
	Cdt Formazione d'addestramento del ge- nio / del salvataggio / NBC	x						x
	Cdt Formazione d'addestramento della lo- gistica	x						x
	Cdt Formazione d'addestramento dei blin- dati / dell'artiglieria	x						x
	Capo Personale dell'esercito	x						x
	Capo Cdo Istruzione / sost CEs	x	x					x
AVI-AIn	Capo dell'AVI-AIn			x				

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
6. DFF								
In generale	Segretario generale, segretario di Stato e direttore d'ufficio	x						x
	Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d'ufficio		x					x
EPA, Gestione del personale	Capo Gestione del personale e prevenzione				x			
CDF	Direttore/Dirrettrice			x				
PUBLICA	Direttore/Dirrettrice			x				
7. DEFR								
In generale	Segretario generale, segretario di Stato e direttore d'ufficio	x						x
	Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d'ufficio		x					x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
BLW	Ständig für das BLW im Ausland tätige Personen				x			
SECO, Direktion für Standortförde- rung	Direttore/Dirretrice	x						x
settore dei PF, ETH-Rat	Presidente			x				
settore dei PF, ETH Zürich	Presidente			x				
settore dei PF, EPFL	Presidente			x				
settore dei PF, PSI	Direttore/Dirretrice			x				
settore dei PF, EMPA	Direttore/Dirretrice			x				
settore dei PF, WSL	Direttore/Dirretrice			x				
settore dei PF, Eawag	Direttore/Dirretrice			x				
8. DATEC								
In generale	Segretario generale, segretario di Stato e direttore d'ufficio	x						x

Unità amministrativa	Funzione	Controllo di sicurezza ampliato (art. 11 cpv. 2 OCSP)						Audizione (art. 19 cpv. 2)
		lett. a	lett. b	lett. c	lett. d	lett. e	lett. f	
	Segretario generale supplente, segretario di Stato supplente e sost. direttore d'ufficio		x					x

Allegato 4²⁵
(art. 3 cpv. 2 lett. a)

Funzioni dell'esercito soggette a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la LSI

Questo elenco non viene pubblicato

²⁵ Non pubblicato nella RU secondo l'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Funzioni dell'esercito soggette a una verifica dell'affidabilità secondo l'articolo 14 LM

Al livello di «controllo di sicurezza di base»:

Organizzazione	Funzione	Controllo di sicurezza di base (art. 12 cpv. 1 lett. a e b OCSP)	
		lett. a	lett. b
SM Es	AD in formazione (esclu-si AUS)	x	
	Addetto alla difesa e sost	x	

Funzioni secondo l'articolo 20a capoverso 1 LAEI

Questo elenco non viene pubblicato

²⁶ Non pubblicato nella RU secondo l'articolo 6 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Raccolta e trattamento di dati

1. Dati che possono essere raccolti e trattati a tutti i livelli di controllo

- a. Dati sull'identità della persona da controllare, in particolare:
 1. cognome, cognome da nubile/celibe e nomi,
 2. soprannome, alias, pseudonimo e nome utente,
 3. indirizzi,
 4. data di nascita,
 5. sesso biologico e identità sessuale,
 6. numeri di telefono (rete fissa e rete mobile),
 7. indirizzi e-mail (professionale e privato),
 8. numero AVS e per gli stranieri rispettivi numeri d'identificazione,
 9. dati della carta d'identità e del passaporto,
 10. nazionalità,
 11. naturalizzazioni e revoche della cittadinanza,
 12. luogo d'origine,
 13. luogo di nascita,
 14. account sui social media / affiliazioni.

- b. Dati sulla condotta di vita della persona da controllare, in particolare:
 1. carriera scolastica,
 2. formazioni,
 3. carriera professionale e attività, compreso il dossier personale,
 4. occupazioni accessorie,
 5. carriera nell'esercito, nella protezione civile o nel servizio civile,
 6. hobby e attività nel tempo libero,
 7. attività a titolo onorifico,
 8. credenze o attività religiose,
 9. opinioni filosofiche,
 10. opinioni o attività politiche,
 11. opinioni o attività sindacali,
 12. durata del soggiorno in Svizzera o in Stati terzi,
 13. luoghi di domicilio e indirizzi precedenti.

- c. Dati sulle relazioni personali strette e sulla situazione familiare della persona da controllare, in particolare:
 1. stato civile,
 2. sfera intima e sessualità,

3. rapporto con la famiglia,
 4. identità dei genitori,
 5. cerchia di amici;
- d. Dati in merito alla relazione con l'estero della persona da controllare, in particolare:
1. soggiorni all'estero,
 2. relazioni d'affari,
 3. relazioni personali e contatti internazionali,
 4. interrelazioni finanziarie all'estero.
- e. Dati sulla salute della persona da controllare, in particolare:
1. malattie / menomazioni fisiche e psichiche,
 2. consumo di sostanze stupefacenti e di alcol come pure di sostanze di ogni genere che alterano la coscienza,
 3. dipendenze,
 4. medicinali.
- f. Dati finanziari della persona da controllare, in particolare:
1. reddito e patrimonio,
 2. prestazioni assistenziali,
 3. ipoteche e crediti,
 4. debiti,
 5. investimenti finanziari e investimenti in generale.
- g. Dati su procedimenti e sanzioni di diritto civile, amministrativo, penale minore o penale che coinvolgono la persona da controllare, in particolare:
1. esecuzioni e fallimenti,
 2. inchieste penali,
 3. sentenze penali,
 4. dati di esecuzione,
 5. inchieste amministrative,
 6. cause e procedimenti legali,
 7. mediazione,
 8. divieti di esercitare un'attività,
 9. ritiri di armi e revoche di documenti,
 10. confische e sequestri.
- h. Dati su fattori di rischio riscontrati sinora nel quadro di un'attività sensibile sotto il profilo della sicurezza esercitata dalla persona da controllare.
- i. Dati su terzi / persone di riferimento della persona da controllare, in particolare:

1. dati secondo le lettere a–g sul coniuge o partner come pure sulla cerchia familiare e sulla cerchia di amici più intimi, se questi dati secondo l'articolo 34 capoverso 3 LSIn sono indispensabili ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza,
 2. committente e suo indirizzo,
 3. datore di lavoro e partner commerciali.
- j. Dati ottenuti da un interrogatorio orale e/o scritto della persona da controllare se:
1. sulla base dei dati raccolti risultano indizi concreti di un rischio per la sicurezza oppure
 2. non sono disponibili i dati necessari per una valutazione relativi a un periodo di tempo sufficiente.
- k. Dati ottenuti dalle seguenti fonti:
1. dal casellario giudiziale: tutti i dati,
 2. dalle autorità civili e militari preposte all'esecuzione delle pene e delle misure: tutti i dati,
 3. da organi della Confederazione attingendo dai seguenti sistemi e registri:
 - dati del sistema d'informazione sulle armi ARMADA
 - dati del sistema d'informazione HOOGAN
 - dati del sistema d'informazione NES
 - dati del registro nazionale di polizia
 - dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL
 - dati dei sistemi d'informazione del SIC e del SIM
 - dati del registro SIAC
 - dati dello JORASYS
 - dati dei sistemi d'informazione dell'UDSC
 - dati del registro centrale degli assicurati delle assicurazioni sociali della Confederazione
 - dati del PISA
 - dati del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva
 - dati sulla valutazione dell'idoneità al servizio e dell'idoneità a prestare servizio militare delle persone soggette all'obbligo di leva, di prestare servizio militare e di prestare servizio di protezione civile come pure di civili che vengono chiamati a svolgere un impiego a tempo determinato nell'esercito
 - dati dell'esercito e dell'amministrazione militare in merito a persone soggette all'obbligo di leva e a militari,
 4. da organi di sicurezza della Confederazione, dal SIC, da organi dell'esercito: tutti i dati,
 5. da altri organi della Confederazione: tutti i dati necessari per la valutazione del rischio per la sicurezza,
 6. dai registri e dagli atti degli organi di sicurezza dei Cantoni come pure della polizia: tutti i dati,

7. dai registri delle autorità di esecuzione e fallimento: tutti i dati,
8. dagli atti dei controlli precedenti: tutti i dati che risalgono a non più di dieci anni prima e che non sono ancora stati archiviati o distrutti ai sensi dell'articolo 47 LSIn,
9. da fonti pubblicamente accessibili, in particolare:
 - su Internet: dati che sono accessibili a qualsiasi utente di Internet, dopo aver creato un account, pagato una quota d'iscrizione oppure dopo aver sottoscritto un abbonamento;
 - sui social media: dati che sono accessibili a qualsiasi utente senza aver preso personalmente contatto con un altro utente;
 - sui media non elettronici: dati che sono accessibili a qualsiasi utente con o senza abbonamento per utenti e quota d'iscrizione.

2. Dati che possono inoltre essere raccolti e trattati al livello di controllo di sicurezza ampliato:

- a. da autorità fiscali federali e cantonali: tutti i dati;
- b. dai registri dei controlli degli abitanti: tutti i dati;
- c. da istituti finanziari e banche secondo l'articolo 34 capoverso 2 lettera c LSIn: tutti i dati;
- d. mediante un interrogatorio orale o scritto della persona da controllare: tutti i dati.

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. l'ordinanza del 4 marzo 2011²⁷ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
2. l'ordinanza della Cancelleria federale del 30 novembre 2011²⁸ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
3. l'ordinanza del DEFR del 2 novembre 2011²⁹ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
4. l'ordinanza del DDPS del 12 marzo 2012³⁰ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
5. l'ordinanza del DFAE del 14 agosto 2012³¹ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
6. l'ordinanza del DATEC del 15 febbraio 2013³² sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
7. l'ordinanza del DFGP del 26 giugno 2013³³ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
8. l'ordinanza del DFI del 12 agosto 2013³⁴ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
9. l'ordinanza del 9 giugno 2006³⁵ sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

- 27 [RU **2011** 5903, **2012** 1153 3631 3765 5527 6669, **2013** 3041, **2014** 4567, **2016** 1785, **2017** 4151 4231, **2020** 5893, **2021** 589; **2022** 568 689, **2023** 133]
- 28 [RU **2011** 6077, **2016** 1365, **2022** 118]
- 29 [RU **2011** 4999, **2013** 1335]
- 30 [RU **2012** 1161 1597]
- 31 [RU **2012** 4241]
- 32 [RU **2013** 765]
- 33 [RU **2013** 2633]
- 34 [RU **2013** 2675]
- 35 [RU **2006** 2481, **2008** 547 5747, **2011** 1031]

1. Ordinanza del 4 dicembre 2009³⁶ sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN

Art. 9 cpv. 1 lett. f e 3 lett. c

¹ Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti:

- f. i servizi specializzati per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizi specializzati CSP) ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020³⁷ sulla sicurezza delle informazioni per lo svolgimento delle procedure ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del...³⁸ sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

³ Beneficiano dell'accesso integrale:

- c. i servizi specializzati CSP.

Allegato, riga del servizio, terza casella

UDSC, Cantoni, servizi specializzati CSP

2. Ordinanza del 3 luglio 2001³⁹ sul personale federale

Art. 94e Estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni
(art. 20a LPers)

¹ Ogni cinque anni o per motivi gravi il datore di lavoro può esigere in qualsiasi momento dai candidati a un impiego e dagli impiegati che presentino un estratto del casellario giudiziale o del registro delle esecuzioni.

² I costi per gli estratti sono assunti dal datore di lavoro.

Art. 94f Verifica dell'affidabilità
(art. 20b LPers)

¹ Una verifica dell'affidabilità di candidati a un impiego e di impiegati può essere eseguita alle condizioni menzionate nell'articolo 11 dell'ordinanza del ...⁴⁰ sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).

² L'elenco delle funzioni, i livelli di controllo e la procedura di controllo sono disciplinati nell'OCSP.

³⁶ RS 120.52

³⁷ RS 128

³⁸ RS ...

³⁹ RS 172.220.111.3

⁴⁰ RS ...

3. Ordinanza SNI del 15 ottobre 2008⁴¹

Art. 19 cpv. 1 lett. I e 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), e lett. h

¹ Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la PGF può comunicare i dati personali registrati in SNI ai seguenti destinatari:

- i. autorità federali incaricate:
 1. dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi degli articoli 27–48 della legge del 18 dicembre 2020⁴² sulla sicurezza delle informazioni,
 2. delle misure di protezione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b LMSI⁴³;

² La PGF può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in SNI alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all'adempimento dei compiti legali dell'autorità richiedente:

- h. autorità federali incaricate dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi degli articoli 27–48 LSIn oppure delle misure di protezione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b LMSI.

4. Ordinanza del 24 giugno 2009⁴⁴ sui contatti militari internazionali

Art. 5 cpv. 1 lett. b

¹ La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché l'accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materiale classificato o a impianti militari in Svizzera si fondano sulle corrispondenti prescrizioni in materia di protezione delle informazioni, segnatamente:

- b. l'ordinanza del ...⁴⁵ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

5. Ordinanza del 16 dicembre 2009⁴⁶ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS

Art. 67

Abrogato

⁴¹ RS 360.2

⁴² RS 128

⁴³ RS 120

⁴⁴ RS 510.215

⁴⁵ RS ...

⁴⁶ RS 510.911

Art. 70s lett. e

I dati del sistema MIL PLATTFORM sono tratti:

- e. dal sistema d'informazione per i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 2020⁴⁷ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn); i dati secondo l'allegato 33d numero 2.

Allegato 23a n. 36

36. Livello di controllo conformemente all'articolo 30 LSIn⁴⁸, data del passaggio in giudicato della decisione secondo l'articolo 41 capoverso 2 LSIn nonché termine della successiva ripetizione ordinaria del controllo di sicurezza relativo alle persone ai sensi dell'articolo 26 dell'ordinanza del ...⁴⁹ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;

Allegato 30

Abrogato

Allegato 33d n. 2

2. Livello di controllo ai sensi degli articoli 10–14 OCSP⁵⁰, data del passaggio in giudicato della decisione secondo l'articolo 24 OCSP nonché termine della successiva ripetizione ordinaria del controllo di sicurezza relativo alle persone ai sensi dell'articolo 26 OCSP riguardante una persona autorizzata all'accesso.

6. Ordinanza del 22 novembre 2017⁵¹ concernente l'obbligo di prestare servizio militare

Art. 11 cpv. 3 lett. g

³ Alla manifestazione informativa i partecipanti vengono in particolare informati su:

- g. i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo l'ordinanza del ...⁵² sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) e le conseguenze in presenza di circostanze personali particolari secondo l'articolo 33 capoverso 2.

Art. 16 cpv. 3 lett. b

³ Una persona idonea al servizio militare è attribuita provvisoriamente a una funzione di reclutamento dell'esercito, se:

47 RS 128
48 RS 128
49 RS ...
50 RS ...
51 RS 512.21
52 RS ...

- b. è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone, ma non vi è ancora alcuna decisione secondo l'articolo 24 OCSP⁵³ o alcuna informazione secondo l'articolo 23 capoverso 2 OCSP.

Art. 21 cpv. 1 lett. b n. 3

¹ Su domanda congiunta della persona interessata e del comando competente, gli ufficiali specialisti, gli specialisti, i sottufficiali superiori e gli ufficiali possono essere autorizzati a prorogare l'obbligo di prestare servizio militare, se:

- b. la persona interessata soddisfa le condizioni seguenti:
 - 3. il servizio decisore di cui all'articolo 41 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020⁵⁴ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn) consente alla persona controllata di esercitare l'attività.

Art. 72 cpv. 2 lett. c

² Per l'incorporazione in una determinata funzione o la promozione a un grado superiore devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- c. secondo l'articolo 41 capoverso 2 LSIn⁵⁵ il servizio decisore consente alla persona interessata di esercitare l'attività.

Art. 80 cpv. 2 lett. c

² Soldati, appuntati, sottufficiali e sottufficiali superiori possono essere nominati ufficiali specialisti se:

- c. il servizio decisore di cui all'articolo 41 capoverso 2 LSIn⁵⁶ consente alla persona interessata di esercitare l'attività.

7. Ordinanza del 10 dicembre 2004⁵⁷ sull'energia nucleare

Art. 33a Controlli di affidabilità

¹ I controlli periodici di affidabilità di persone impiegate in funzioni essenziali per la sicurezza nucleare e la sicurezza esterna degli impianti nucleari sono disciplinati nell'ordinanza del ...⁵⁸ sul controllo di sicurezza relativo alle persone (OCSP).

² I costi del controllo sono assunti dal servizio promotore di cui all'articolo 15 capoverso 4 lettera a OCSP.

53 RS ...
54 RS 128
55 RS 128
56 RS 128
57 RS 732.11
58 RS ...



Ordinanza sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende (OPSAz)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 73 e 84 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 2020¹ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

(art. 2, 49 e 73 LSIn)

¹ La presente ordinanza disciplina:

- la procedura di sicurezza relativa alle aziende di cui agli articoli 49–73 LSIn;
- b. l'applicazione della procedura di sicurezza relativa alle aziende a imprese subappaltatrici;
- c. i compiti e le competenze del servizio specializzato competente per l'esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende (servizio specializzato PSA);
- d. la sicurezza dei dati nel sistema d'informazione secondo l'articolo 70 LSIn;
- e. il controllo periodico del trattamento dei dati personali da parte di un organo esterno.

² Si applica:

- a. alle autorità assoggettate ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LSIn;
- b. alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- c. all'esercito.

¹ RS 128

² RS 172.010.1

³ L'applicabilità della presente ordinanza alle unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'articolo 2 capoverso 3 della legge del 21 marzo 1997³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e alle organizzazioni secondo l'articolo 2 capoverso 4 LOGA si fonda sull'articolo 2 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del ...⁴ sulla sicurezza delle informazioni (OSIn).

Art. 2 Aziende interessate
(art. 50 LSIn)

¹ Sono sottoposte alla procedura di sicurezza relativa alle aziende secondo la presente ordinanza le aziende con sede in Svizzera.

² Per le aziende con sede all'estero, la procedura di sicurezza relativa alle aziende è disciplinata dai trattati internazionali di cui all'articolo 87 LSIn.

Art. 3 Autorità competente
(art. 51 cpv. 2 LSIn)

¹ La Segreteria di Stato della politica di sicurezza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce il servizio specializzato PSA.

² Il servizio specializzato coordina le sue attività internazionali con il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni secondo l'articolo 83 LSIn.

Sezione 2: Avvio della procedura di sicurezza relativa alle aziende

Art. 4 Domanda di avvio della procedura
(art. 52 LSIn)

¹ Nella sfera di competenze del Consiglio federale gli incaricati della sicurezza delle informazioni delle unità amministrative sono competenti per presentare la domanda di avvio della procedura secondo l'articolo 37 della OSIn. È fatto salvo l'articolo 13 capoverso 2 lettera c.

² Le autorità assoggettate secondo l'articolo 2 capoverso 1 LSIn comunicano al servizio specializzato PSA chi è competente per la domanda di avvio della procedura nel rispettivo ambito di competenza:

³ La domanda comprende in particolare:

- a. una descrizione della prestazione edile, della fornitura o della prestazione di servizio;
- b. commenti sulla sensibilità del mandato sotto il profilo della sicurezza;
- c. informazioni sulla procedura di aggiudicazione prevista.

³ RS 172.010

⁴ RS ...

Art. 5 Esame della domanda

(art. 53 LSIn)

¹ Prima di avviare la procedura il servizio specializzato PSA consulta il mandante o l'autorità estera o l'organizzazione internazionale competente in materia.

² Non si può rinunciare all'avvio della procedura se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. il mandato sensibile comprende il trattamento di informazioni classificate «segreto» oppure l'amministrazione, l'esercizio, la manutenzione o la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione molto elevata»;
- b. il mandato sensibile comprende il trattamento di informazioni classificate «confidenziale» che concernono più autorità o dipartimenti;
- c. il mandato sensibile comprende l'amministrazione, l'esercizio, la manutenzione oppure la verifica di mezzi informatici del livello di sicurezza «protezione elevata» impiegati per l'adempimento di compiti che coinvolgono più autorità o di compiti interdipartimentali;
- d. l'azienda si candida per un mandato per il quale necessita di un'attestazione internazionale di sicurezza aziendale secondo l'articolo 66 LSIn.

³ Se è prevedibile che l'esame della domanda duri più di 30 giorni, il servizio specializzato PSA informa il mandante.

Art. 6 Esame della domanda con autorità di sicurezza estere

(art. 52 cpv. 3 LSIn)

¹ Se per l'adempimento del mandato sensibile entrano in linea di conto aziende estere, il servizio specializzato PSA trasmette la domanda al servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.

² Il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni esamina unitamente all'autorità di sicurezza estera competente, se le aziende interessate dispongono di un'attestazione di sicurezza aziendale valida. In caso contrario, domanda all'autorità di sicurezza estera l'avvio della procedura di sicurezza relativa alle aziende.

Art. 7 Definizione dei requisiti di sicurezza

(art. 54 LSIn)

¹ I requisiti in materia di sicurezza delle informazioni durante la procedura di aggiudicazione e l'adempimento del mandato si basano sulle disposizioni dell'OSIn⁵ e dell'ordinanza del ...⁶ sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

² Se la procedura è avviata su richiesta di un'autorità estera o di un'organizzazione internazionale, i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni sono disciplinati dal corrispondente trattato internazionale.

⁵ RS ...

⁶ RS ...

³ Il servizio specializzato PSA definisce, d'intesa con il mandante, quali compiti sensibili sotto il profilo della sicurezza devono essere eseguiti dal mandante durante la procedura di aggiudicazione e l'adempimento del mandato.

⁴ Il mandante rimane responsabile del coordinamento degli iter procedurali nell'ambito della procedura di aggiudicazione.

Sezione 3: Valutazione delle aziende

Art. 8 Notifica delle aziende idonee

(art. 55 LSIn)

¹ Il mandante può comunicare al servizio specializzato PSA fino a cinque aziende che entrano in considerazione. In casi motivati, il servizio specializzato PSA può autorizzare un numero maggiore di aziende su richiesta del mandante.

² Il servizio specializzato PSA verifica se le aziende che entrano in considerazione hanno dato il loro consenso allo svolgimento della procedura.

³ Informa il mandante se è prevedibile che la valutazione dell'idoneità duri più di 30 giorni.

Art. 9 Raccolta dei dati

(art. 56 LSIn)

¹ Il servizio specializzato PSA raccoglie tutti i dati rilevanti per la sicurezza necessari alla valutazione dell'idoneità dell'azienda, in particolare:

- a. dati sui rapporti di proprietà e sulle modifiche previste, quali fusioni, partecipazioni o acquisizioni;
- b. dati sulla composizione della direzione aziendale;
- c. dati sulle relazioni d'interesse dei membri della direzione aziendale;
- d. dati sulla solvibilità e su eventuali procedure di pignoramento e fallimento;
- e. dati sul pagamento di imposte e contributi sociali;
- f. referenze da precedenti procedure d'aggiudicazione;
- g. dati sulle relazioni dell'azienda con Stati o organizzazioni esteri e altre dipendenze.

² Ottiene dal Servizio delle attività informative della Confederazione i dati che tale Servizio ha raccolto in adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge del 25 settembre 2015⁷ sulle attività informative.

⁷ RS 121

Art. 10 Esclusione dalla procedura di aggiudicazione

(art. 57 e 58 LSIIn)

¹ Il mandante e il servizio specializzato PSA si informano reciprocamente senza indugio se sussistono indizi secondo cui una delle aziende che entrano in considerazione potrebbe essere esclusa dalla procedura di aggiudicazione.

² Il servizio specializzato PSA continua la procedura fintanto che il mandante non esclude l'azienda interessata dalla procedura di aggiudicazione.

³ Se il mandante esclude l'azienda, la procedura di sicurezza relativa alle aziende concernente tale azienda viene abbandonata.

Art. 11 Scambio di informazioni

(art. 57 e 58 LSIIn)

Fatti salvi gli articoli 70 capoverso 3 e 71 capoverso 1 lettera a LSIIn, nell'ambito dello scambio di informazioni secondo l'articolo 10 capoverso 1, il mandante e il servizio specializzato PSA mettono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni e i dati utili per la valutazione dell'idoneità o delle fattispecie secondo l'articolo 44 della legge federale del 21 giugno 2019⁸ sugli appalti pubblici (LAPub).

Sezione 4: Piano in materia di sicurezza

Art. 12 Contenuto ed esame del piano in materia di sicurezza

(art. 59 cpv. 2 e 3 LSIIn)

¹ Il piano in materia di sicurezza definisce le misure organizzative, di personale, tecniche e fisiche per garantire un'esecuzione adeguata in funzione dei rischi del mandato rilevante in materia di sicurezza.

² Il servizio specializzato PSA stabilisce le direttive per il piano in materia di sicurezza dopo un'ispezione presso l'azienda. Al riguardo, tiene conto dei requisiti specifici dell'azienda.

³ Se il piano in materia di sicurezza non è conforme alle direttive del servizio specializzato PSA, quest'ultimo accorda all'azienda un termine adeguato per migliorarlo.

⁴ Se è prevedibile che l'esame del piano in materia di sicurezza duri più di 30 giorni, il servizio specializzato PSA informa il mandante.

Art. 13 Incaricati della sicurezza aziendale

¹ Le aziende che entrano in considerazione per l'esecuzione del mandato comunicano al servizio specializzato PSA un incaricato della sicurezza aziendale e la relativa supplenza. L'incaricato della sicurezza aziendale e la relativa supplenza devono essere membri della direzione o operare direttamente per essa.

² L'incaricato della sicurezza aziendale assume i compiti seguenti:

⁸ RS 172.056.1

- a. è la persona di contatto del servizio specializzato PSA per tutte le questioni relative alla sicurezza delle informazioni;
- b. si occupa dell'applicazione del piano in materia di sicurezza (art. 12 cpv. 1).
- c. se l'azienda è stata autorizzata dal mandante ad aggiudicare un mandato sensibile a un'impresa subappaltatrice, chiede l'avvio della procedura di sicurezza relativa alle aziende per tale impresa.

Art. 14 Comunicazione dell'aggiudicazione

(art. 59 cpv. 1 LSIIn)

- ¹ La comunicazione dell'aggiudicazione avviene separatamente per ogni singolo rapporto di mandato connesso a un contratto quadro.
- ² Unitamente alla comunicazione dell'aggiudicazione, il mandante trasmette al servizio specializzato PSA le informazioni necessarie per l'allestimento del piano in materia di sicurezza.

Art. 15 Controlli di sicurezza relativi alle persone

(art. 60 LSIIn)

- ¹ Il servizio specializzato PSA stabilisce quali persone dell'azienda sottostanno ai controlli di sicurezza relativi alle persone.
- ² Può autorizzare l'azienda ad avviare autonomamente il controllo di sicurezza relativo alle persone.

Sezione 5: Dichiarazione di sicurezza aziendale e ripetizione della procedura

Art. 16 Dichiarazione di sicurezza aziendale

(art. 61 e 62 LSIIn)

La dichiarazione di sicurezza aziendale stabilisce per quale attività sensibile sotto il profilo della sicurezza l'azienda è autorizzata.

Art. 17 Annunci dell'azienda

(art. 63 cpv. 2 LSIIn)

- ¹ È considerato cambiamento rilevante sotto il profilo della sicurezza in particolare:
 - a. un cambiamento dei rapporti di proprietà o delle strutture dell'azienda;
 - b. un cambiamento della sede aziendale;
 - c. un cambiamento della composizione della direzione aziendale;
 - d. un cambiamento delle relazioni d'interesse dei membri della direzione aziendale;

- e. un cambiamento a livello di solvibilità e un'eventuale procedura di pignoramento o di fallimento;
- f. l'esistenza di controversie giuridiche di diritto pubblico o privato nonché di procedimenti penali;
- g. un cambiamento nell'impiego di mezzi informatici;
- h. l'assunzione di collaboratori che dovranno essere coinvolti nelle attività sensibili sotto il profilo della sicurezza;
- i. un cambiamento nelle relazioni dell'azienda con Stati o organizzazioni esteri nonché una modifica di altre dipendenze;
- j. l'esecuzione di mandati che generano un conflitto di interessi con un mandante o una dipendenza da esso.

² È considerato un incidente legato alla sicurezza in particolare:

- a. l'accesso illecito nell'azienda;
- b. l'impiego indebito dei mezzi informatici dell'azienda;
- c. un attacco tentato o riuscito contro i mezzi informatici dell'azienda;
- d. la scoperta di punti deboli e di falle nella sicurezza;
- e. l'apertura di procedure di esecuzione per debiti e di procedimenti penali contro persone dell'azienda coinvolte nell'esecuzione del mandato sensibile;
- f. l'esecuzione di perquisizioni domiciliari e di sequestri presso l'azienda.

³ L'azienda deve anche annunciare i cambiamenti e gli incidenti che riguardano i fornitori, nella misura in cui tali cambiamenti e incidenti possono essere rilevanti per l'esecuzione del mandato sensibile.

⁴ L'azienda deve informare senza indugio il servizio specializzato PSA se è prevedibile che al momento della scadenza della validità della dichiarazione di sicurezza aziendale è in corso l'esecuzione di un mandato sensibile.

Art. 18 Obblighi del mandante

¹ Se il mandante constata un cambiamento o un incidente rilevante sotto il profilo della sicurezza nel corso della sua collaborazione con l'azienda, adotta le misure immediate necessarie e informa senza indugio il servizio specializzato PSA.

² Il mandante deve inoltre informare il servizio specializzato PSA, se:

- a. nell'ambito dell'esecuzione del mandato sensibile, dispone di indizi che lasciano supporre una revoca dell'aggiudicazione secondo l'articolo 44 LA-Pub⁹;
- b. intende apportare un cambiamento al mandato rilevante sotto il profilo della sicurezza;
- c. intende assegnare un ulteriore mandato all'azienda.

⁹ RS 172.056.1

Art. 19 Attestazione internazionale di sicurezza aziendale

(art. 66 LSIIn)

¹ Per il rilascio di un'attestazione internazionale di sicurezza aziendale il servizio specializzato PSA riscuote un emolumento pari a 100 franchi.

² Se per il rilascio dell'attestazione internazionale di sicurezza aziendale occorre dapprima effettuare una procedura di sicurezza relativa alle aziende, viene riscosso un emolumento supplementare in funzione del tempo impiegato. Si applica una tariffa oraria di 100–400 franchi. La tariffa dipende in particolare dall'urgenza dell'affare e dal livello di funzione del personale che esegue il lavoro. Per il resto si applica l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹⁰ sugli emolumenti.

³ Su richiesta, il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni e il servizio specializzato PSA possono trasmettere all'autorità estera o all'organizzazione internazionale una copia dell'attestazione internazionale di sicurezza aziendale.

Art. 20 Revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale e ritiro del mandato

(art. 67 LSIIn)

¹ Se il servizio specializzato PSA dispone di indizi secondo cui vi è un motivo per revocare la dichiarazione di sicurezza aziendale, esso accorda all'azienda, d'intesa con il mandante, un termine adeguato per eliminare la lacuna.

² Se il mandato viene ritirato in seguito alla revoca della dichiarazione di sicurezza aziendale, il mandante provvede senza indugio a:

- a. interrompere immediatamente tutte le attività sensibili sotto il profilo della sicurezza e a revocare i diritti d'accesso corrispondenti;
- b. proteggere tutte le informazioni classificate, i mezzi informatici e i materiali.

³ Il mandante conferma al servizio specializzato PSA l'esecuzione delle misure di cui al capoverso 2 entro dieci giorni dalla presa di conoscenza della revoca.

Art. 21 Ripetizione della procedura

(art. 68 LSIIn)

¹ Il servizio specializzato PSA è competente per l'avvio della ripetizione della procedura di sicurezza relativa alle aziende.

² Se, al momento della scadenza della validità della dichiarazione di sicurezza aziendale, è in corso la procedura di ripetizione, la validità è prorogata fino al rilascio di una nuova dichiarazione di sicurezza aziendale o fino all'interruzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende.

¹⁰ RS 172.041.1

³ Se una dichiarazione di sicurezza aziendale non è rinnovata o se la procedura di sicurezza relativa alle aziende è interrotta, l'articolo 20 è applicabile per analogia. È fatto salvo l'articolo 58 capoverso 3 LSIIn.

Sezione 6: Trattamento di dati personali

Art. 22 Sistema d'informazione sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende
(art. 70 LSIIn)

I dati personali e aziendali contenuti nel sistema d'informazione sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende sono elencati nell'allegato 1.

Art. 23 Controllo periodico del trattamento di dati personali
(art. 73 lett. e LSIIn)

Il DDPS provvede affinché un organo indipendente dal servizio specializzato PSA verifichi almeno ogni cinque anni la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli organi coinvolti.

Sezione 7: Prestazioni del servizio specializzato PSA a favore dei Cantoni

(art. 86 cpv. 4 LSIIn)

Art. 24

¹ Per mandati sensibili sotto il profilo della sicurezza secondo il diritto cantonale, i Cantoni possono incaricare il servizio specializzato PSA di svolgere una valutazione dell'idoneità secondo gli articoli 55–57 LSIIn se:

- a. dispongono di una base legale sufficiente;
- b. per garantire la sicurezza delle informazioni intendono procedere a valutazioni analoghe a quelle della Confederazione; e
- c. hanno stipulato con il DDPS un accordo sulle prestazioni.

² L'accordo sulle prestazioni di cui al capoverso 1 lettera c disciplina in particolare:

- a. il numero delle valutazioni da effettuare;
- b. quali organi presso i Cantoni possono presentare la richiesta per lo svolgimento di tali valutazioni;
- c. il finanziamento delle prestazioni, comprese le modalità.

³ L'importo degli emolumenti è calcolato secondo l'articolo 19 capoverso 2.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e modifica di altri atti normativi sono disciplinati nell'allegato 2.

Art. 26 Disposizioni transitorie

Per i mandati aggiudicati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e le procedure di tutela del segreto pendenti al momento dell'entrata in vigore si applica il diritto anteriore.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Dati del sistema d'informazione sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende

Dati personali

1. Cognome
2. Nome
3. Indirizzo
4. Numero d'assicurato
5. Nazionalità
6. Luogo d'origine
7. Datore di lavoro e indirizzo del datore di lavoro
8. Stato civile
9. Luogo di nascita
10. Data di nascita
11. Data della naturalizzazione
12. Data dell'inizio del soggiorno in Svizzera
13. Cognome e nome del coniuge o del partner
14. Funzione
15. Mandante e indirizzo del mandante
16. Progetto

Dati concernenti l'azienda

Azienda

17. Numero di dossier
18. Denominazione
19. Indirizzo
20. Numero telefonico
21. Fax
22. Indirizzo e-mail
23. Indirizzo Internet

Incaricato della sicurezza aziendale

24. Appellativo/titolo
25. Cognome

- 26. Nome
- 27. Sesso
- 28. Indirizzo e-mail

Dati concernenti i controlli

- 29. Data della valutazione dell'idoneità
- 30. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)
- 31. Visita (data, ordine cronologico e osservazioni)
- 32. Controllo (data, ordine cronologico e osservazioni)
- 33. Dichiarazione di sicurezza aziendale (data, rilascio, revoca, restituzione)
- 34. Piano in materia di sicurezza (data, ordine cronologico)

Atti

- 35. Numero di esemplare
- 36. Mittente
- 37. Data dell'atto
- 38. Data di spedizione
- 39. Data del controllo
- 40. Data di restituzione
- 41. Denominazione

Mandati

- 42. Denominazione del mandato principale
- 43. Mandante
- 44. Denominazione dei mandati
- 45. Classificazione
- 46. Data di notifica
- 47. Data d'inizio della validità
- 48. Data di scadenza della validità
- 49. Denominazione abbreviata del ramo
- 50. Codice del ramo d'attività economica dell'azienda (codice NOGA)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 29 agosto 1990¹¹ sulla tutela del segreto in occasione di mandati con contenuto classificato è abrogata.

II

I seguenti atti normativi vengono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 agosto 2017 sulle attività informative¹²

Allegato 3 frase introduttiva (Concerne soltanto il testo francese) e numero 10.6

Il SIC può comunicare dati personali alle autorità e ai servizi svizzeri seguenti alle condizioni menzionate all'articolo 60 LAIn e per gli scopi menzionati qui appresso:

10. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:
 - 10.6. servizio specializzato per l'esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende: per l'esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende;

2. Ordinanza del 24 giugno 2009¹³ sui contatti militari internazionali

Art. 5 cpv. 1 lett. d

¹ La consegna di informazioni classificate a persone e organi stranieri nonché l'accesso da parte di visitatori stranieri a informazioni militari classificate, a materiale classificato o a impianti militari in Svizzera si fonda sulle corrispondenti prescrizioni in materia di protezione delle informazioni, segnatamente:

- d. l'ordinanza del ...¹⁴ sulla procedura di sicurezza relativa alle aziende.

¹¹ RS 510.413

¹² RS 121.1

¹³ RS 510.215

¹⁴ RS

3. Ordinanza del 16 dicembre 2009¹⁵ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS

Art 68 e allegato 31

Abrogati

¹⁵ SR **510.911**